

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Dicembre 2023

CPM S.p.A.

Via Brodolini, 26 - 20834 Nova Milanese (MB)
Tel. +39 0362 363411 • Fax +39 0362 366421
www.cpmbearings.com • info@cpmbearings.com
C.C.I.A.A. COD. FISC. e P. IVA 00806350153
Sede Legale Via Gabba, 5 - 20121 Milano
Tribunale di Milano n° 133690 Reg. Soc.
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.



Indice

PRINCIPALI DEFINIZIONI	6
PARTE GENERALE.....	7
1. INTRODUZIONE	7
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti	7
1.2 Struttura e attività di C.P.M. S.p.A.	9
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE.....	10
2.1 Funzione del Modello.....	10
2.2 Struttura del Modello	11
2.3 Parte Generale	12
2.4 Parti Speciali	14
2.5 L’attuazione del Decreto da parte di C.P.M. S.p.A.....	15
2.6 Mappatura dei rischi.....	15
2.7 Destinatari del Modello	16
3. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (SISTEMA DI WHISTLEBLOWING) 17	
3.1 I soggetti legittimati a segnalare.....	17
3.2 Oggetto delle segnalazioni	18
3.3 Contenuto delle segnalazioni	18
3.4 Modalità, canali delle segnalazioni e gestione delle stesse	19
3.5 Documentazione.....	21
3.6 Forme di tutela del segnalante.....	21
3.7 Responsabilità del segnalante.....	22
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	23
4.2 Prerogative e risorse dell’Organismo di Vigilanza	24
4.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	25
5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	28
5.1 Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	28
5.2 Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	29
5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	30
6. SISTEMA DISCIPLINARE	31
6.1 Principi generali	31
6.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti	32
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori	33
6.4 Misure nei confronti di Collaboratori, Partners commerciali, Soci e Fornitori	33
6.5 Misure nei confronti dell’OdV.....	34
7. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO.....	35
7.1 Formazione del personale.....	35
7.2 Informazione dei Collaboratori, dei Partner commerciali, dei Fornitori e dei Soci.....	36
PARTE SPECIALE “A”	37
Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	37
1. LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	37
2. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	39

3.	VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	46
4.	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	47
5.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO.....	47
6.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO ..	49
	PARTE SPECIALE “B”	51
1.	LA TIPOLOGIA DEI REATI RILEVANTI (24 TER DEL DECRETO)	51
	PARTE SPECIALE “C”	53
1.	LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RILEVANTI (25 QUATER DEL DECRETO)	53
	PARTE SPECIALE “D”	54
1.	INTRODUZIONE	54
2.	I REATI SOCIETARI DI CUI ALL’ ART. 25-TER DEL DECRETO	54
3.	AREE A RISCHIO.....	59
4.	REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI.....	60
5.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO	60
5.1	Comunicazioni ai Soci e al pubblico.....	60
5.2	Gestione dei rapporti con i revisori interni e altri controlli sulla gestione sociale.....	62
5.3	Tutela del Capitale Sociale.....	63
5.4	Rapporti con le Autorità competenti	63
5.5	Corruzione tra privati	64
6.	PRESIDI DI CONTROLLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	65
	PARTE SPECIALE “E”	66
1.	I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO).....	66
2.	GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF..	67
3.	DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF	68
4.	AREE A RISCHIO	68
5.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	69
	PARTE SPECIALE “F”	70
1.	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).....	70
2.	DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.....	71
3.	FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	72
4.	SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA	73
5.	POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA	74
6.	PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	75
7.	PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI	76
8.	REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE.....	78
9.	VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI	78
10.	CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA	79
11.	DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	79
12.	DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE	80
13.	CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO.....	81
	PARTE SPECIALE “G”	82

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO).....	82
2. AREE A RISCHIO.....	84
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO	84
PARTE SPECIALE “H”	87
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO).....	87
In caso di condanna per tale reato, l’Ente potrà incorrere in una sanzione pecuniaria sino a 400 quote e nelle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere c), d), e).	90
2. AREE A RISCHIO.....	90
3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE	90
PARTE SPECIALE “I”	92
1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RILEVANTI (25 OCTIES 1 DEL DECRETO)	93
PARTE SPECIALE “J”.....	96
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO)	96
2. AREE A RISCHIO.....	98
3. REGOLE DI CONDOTTA.....	99
PARTE SPECIALE “K”	101
1. Delitti contro l’attività giudiziariaL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO).....	101
2. AREE A RISCHIO.....	101
3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	101
PARTE SPECIALE “L”	103
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 - UNDECIES DEL DECRETO)	103
2. POLITICA AZIENDALE IN MATERIA AMBIENTALE.....	107
PARTE SPECIALE “M”	111
1. LE TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 – DUODECIES DEL DECRETO)....	111
2. AREE A RISCHIO E REGOLE DI CONDOTTA	112
PARTE SPECIALE “N”	114
1. LE TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 – QUINQUESDECIES DEL DECRETO)...	114
2. AREE DI RISCHIO	119
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI.....	120
4. ANALISI DELLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO.....	121
4.1 Predisposizioni del bilancio e di altri documenti societari nonché informazione societaria	121
4.2 Operazioni straordinarie in materia societaria / delibere in materia di investimenti e spese.....	122
4.3 Gestione dell’approvvigionamento di beni e servizi	122
4.4 Gestione dei rapporti commerciali con Clienti.....	122
4.5 Gestione di sponsorizzazioni e oblazioni / gestione delle relazioni esterne, attività promozionali e pubblicitarie	123
4.6 Rapporti con Autorità di Vigilanza / Invio di segnalazioni periodiche....	123
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI DI CPM S.P.A.....	123
PARTE SPECIALE “O”	125
1. LE TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 – SEXIESDECIES DEL DECRETO)	125
2. AREE DI RISCHIO.....	125
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI.....	126

4.	REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE	126
	CODICE ETICO	127
1.	INTRODUZIONE	128
1.3	<i>Rispetto delle norme</i>	129
1.4	<i>Un approccio cooperativo e di trasparenza</i>	129
1.5	<i>Comportamenti non etici</i>	129
1.6	<i>Il valore della reputazione e dei doveri fiduciari</i>	129
1.7	<i>Il Valore della Reciprocità</i>	130
2.	PRINCIPI GENERALI	130
2.1	<i>Imparzialità</i>	130
2.2	<i>Riservatezza</i>	130
2.3	<i>Relazioni con gli azionisti</i>	130
2.4	<i>Valore delle risorse</i>	130
2.5	<i>Equità dell'Autorità</i>	131
2.6	<i>Integrità morale della persona</i>	131
2.9	<i>Correttezza ed equità nella gestione dei rapporti contrattuali</i>	131
2.10	<i>Qualità dei servizi e dei prodotti</i>	132
2.11	<i>Concorrenza leale</i>	132
2.12	<i>Responsabilità verso la collettività</i>	132
3.	CRITERI DI CONDOTTA	132
	Sezione I - Criteri di condotta generali	132
3.1	<i>Trattamento delle informazioni</i>	132
3.2	<i>Regali, Omaggi e Benefici</i>	133
	SEZIONE II - CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI	133
3.4	<i>Selezione del personale</i>	133
3.5	<i>Gestione del personale</i>	133
3.6	<i>Sicurezza e salute</i>	134
3.7	<i>Tutela della privacy</i>	135
3.8	<i>Integrità e tutela della persona</i>	135
3.9	<i>Doveri dei Collaboratori</i>	135
	SEZIONE III - CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI	136
3.10	<i>Stile di comportamento dei collaboratori</i>	136
3.11	<i>Controllo della qualità</i>	137
3.12	<i>Coinvolgimento della clientela</i>	137
	SEZIONE IV - CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ	137
3.13	<i>Contributi e sponsorizzazioni</i>	137

PRINCIPALI DEFINIZIONI

CPM SpA o Società	indica la società CPM S.p.A., con sede in Milano, Via F.lli Gabba n. 5;
Decreto	indica il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di CPM S.p.A., inclusi i soci, gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Reati Presupposto responsabilità amministrativa	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto e successive modifiche ed integrazioni;
Testo Unico	indica il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
TUF	indica il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;
Whistleblowing	indica lo strumento che consente a dipendenti, consulenti, collaboratori e a chiunque non abbia rapporti diretti con la Società di denunciare le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a);
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Il sistema sanzionatorio prevede, infatti, anzitutto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, secondo il sistema delle "quote": l'art. 10 comma 2 del Decreto, infatti, stabilisce che "*la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*", mentre il successivo comma 3 precisa che "*l'importo di una quota va da un minimo di € 258 ad una massimo di € 1.549*".

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni attraverso le quali è stata possibile la commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5 di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono essere idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
- prevedere, nel sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2 Struttura e attività di C.P.M. S.p.A.

C.P.M. S.p.A. è una società per azioni che ha per oggetto la costruzione e la vendita di cuscinetti volventi speciali, di piccole e grosse dimensioni, nonché di particolari meccanici anulari di precisione e, in generale, di prodotti dell'industria meccanica. Lo Statuto, inoltre, prevede che la Società possa assumere poteri di rappresentanza e di agenzia per la commercializzazione dei sopra menzionati articoli e componenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da cinque membri, di cui un Presidente ed un Amministratore Delegato, oltre a tre Consiglieri privi di deleghe. Il Collegio Sindacale, invece, è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

La maggior parte dei poteri di gestione e di spesa è concentrata in capo alle figure

dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale e del Vice Direttore Generale/Direttore Commerciale. Al primo, in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha conferito i poteri di acquisto e di vendita di beni strumentali alla gestione dell'attività sociale, nonché poteri contrattuali *latu sensu* (stipula di convenzioni, contratti di fornitura e di locazione, anche finanziaria), entro i limiti di spesa indicati nelle apposite delibere consiliari (essendo invece le operazioni che comportino un impegno di spesa maggiore rimesse alla decisione dell'intero Consiglio di Amministrazione). Al secondo, invece, sono state conferite deleghe specifiche nei settori della pubblicità e dei rapporti commerciali con la clientela (sottoscrizione di conferme d'ordini, di contratti quadro di fornitura, di transazioni) sempre entro i limiti di impegno economico indicati nell'apposita delibera. Sin da ora, si può subito anticipare che, in ogni caso, nessuna iniziativa che comporti un impegno economico per la Società superiore ad un minimo stabilito (v. *infra*) può essere affidata alla assoluta discrezionalità e decisione del singolo, ma deve essere valutata ed approvata collegialmente da almeno due soggetti e sottoposta alla verifica ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne la rispondenza agli obiettivi della Società ed alle procedure indicate nel presente Modello.

La Società ha la propria sede legale in Milano, Via F.lli Gabba n. 5. La Società ha poi, in Nova Milanese, uno stabilimento commerciale ed amministrativo (Via Brodolini n. 26) e tre sedi operative (Via Galvani 6-12, Via Fermi 1, Via Fermi 5-7-9)

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la Società intrattiene molteplici rapporti commerciali di fornitura con diverse aziende esterne, che forniscono le materie prime (acciai, tubi, semilavorati), le componenti essenziali per la realizzazione dei cuscinetti, i materiali di consumo (gas, energia elettrica), nonché una serie di servizi strumentali (manutenzione degli impianti, trattamento termico, lavorazioni meccaniche) e di consulenza professionale.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da CPM S.p.A., in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a CPM S.p.A., grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque

CPM S.p.A.

contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di CPM S.p.A., in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all’Organismo di Vigilanza di CPM S.p.A. di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull’efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell’aggiornamento del Modello;
- l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a perseguire e sanzionare l’inosservanza delle misure organizzative adottate.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una “Parte Generale” e da **n. 15** “Parti Speciali”, redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali CPM S.p.A. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell’Attività dalla stessa svolta.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio.

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il novero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell’Ente, per i quali si rinvia all’apposito documento *ad hoc*, avente ad oggetto l’*Elenco dei Reati Presupposto*..

La responsabilità amministrativa degli Enti ha, quindi, conosciuto una progressiva estensione ed è probabilmente destinata a ulteriori ampliamenti.

Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A., anche su richiesta dell’Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l’inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori

CPM S.p.A.

interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

A questo proposito, si rileva che nel mese di Dicembre 2023 è intervenuta una ulteriore revisione del Modello, che recepisce le novità legislative dell'ultimo biennio ed adotta le nuove Parti Speciali in corrispondenza dell'introduzione dei nuovi Reati Presupposto ritenuti sensibili in ragione dell'operatività aziendale.

CPM S.p.A. è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale.

Non è intenzione di CPM S.p.A. sottrarsi a tale prassi, tanto più che la Società ha sempre uniformato la propria attività d'impresa ad un insieme di principi e di regole di condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede.

2.3 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a quattro fondamentali finalità:

I) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da CPM S.p.A. e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di CPM S.p.A., quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

CPM S.p.A. e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di CPM S.p.A., o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui la Società svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Implementazione del sistema di whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto, il Modello deve prevedere un sistema di segnalazione di irregolarità idoneo a garantire una puntuale tutela per i segnalanti e gli altri soggetti coinvolti nell'attività di segnalazione.

C.P.M. S.p.A si impegna a farsi promotore della cultura della trasparenza: ogni segnalazione viene presa seriamente in considerazione dalla Società, che garantisce al contempo una piena tutela per i diretti interessati.

A tal fine, sono predisposti idonei canali di segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, nonché la protezione da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva a salvaguardia di questi ultimi, quali ad esempio il demansionamento, il *mobbing* e il licenziamento.

IV) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Quarta finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

CPM S.p.A ha ritenuto opportuno nominare, in sostituzione del precedente Organismo monocratico, un Organismo di Vigilanza di natura collegiale, composto da due soggetti di comprovata esperienza e professionalità e in grado di svolgere le proprie funzioni in maniera del tutto autonoma e indipendente.

2.4 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, la Società ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii) reati di criminalità organizzata (Parte Speciale "B");
- iii) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale "C");
- iv) reati c.d. societari (Parte Speciale "D");
- v) abusi di mercato (Parte Speciale "E");
- vi) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale "F");
- vii) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Parte Speciale "G");
- viii) reati c.d. informatici (Parte Speciale "H");
- ix) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte speciale "I");
- x) delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "J");
- xi) delitti contro l'attività giudiziaria (Parte Speciale "K");
- xii) delitti in materia ambientale (Parte Speciale "L").
- xiii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte speciale "M")
- xiv) reati tributari (Parte Speciale "N")

xv) contrabbando (Parte Speciale “O”)

All’esito della mappatura dei rischi effettuata, CPM S.p.A. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i reati contro la personalità individuale, i reati in materia di violazione del diritto d’autore, i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e i reati di razzismo e xenofobia, i reati di mutilazione degli organi genitali femminili– per i quali comunque è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente –, i cd. reati culturali, in considerazione del fatto che non si ritiene che sussistano, in relazione a tali fattispecie, rischi di commissione, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società.

2.5 L’attuazione del Decreto da parte di C.P.M. S.p.A.

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori e dipendenti, CPM S.p.A. ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all’adozione e all’attuazione del presente Modello ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell’ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto dalla Società avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria nel giugno 2021).

Il presente Modello è stato implementato dal Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A. con delibera del 19 Dicembre 2023.

2.6 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, CPM S.p.A. ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all’interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

CPM S.p.A. ha anzitutto proceduto all’analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all’interno

delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, CPM S.p.A. ha proceduto all'analisi della propria specifica realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.

Infine, CPM S.p.A. ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte da CPM S.p.A. al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.7 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di CPM S.p.A., ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i soci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i dipendenti (i Destinatari).

3. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (SISTEMA DI WHISTLEBLOWING)

Scopo della presente procedura è quello di incentivare un corretto ricorso all'istituto del whistleblowing: in particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24, emesso in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

In tale prospettiva C.P.M. S.p.A. ha messo a disposizione uno strumento informatico di libero accesso, per poter eseguire, anche in maniera anonima, una segnalazione relativa ad un reato presupposto. Tale strumento informatico è reso disponibile accedendo direttamente, attraverso la rete internet, alla pagina web di C.P.M. S.p.A. ([www.https://cpmbearings.com/](https://cpmbearings.com/)).

Inoltre, C.P.M. S.p.A. ha fornito al segnalante chiare indicazioni circa oggetto, contenuti, destinatari, modalità di trasmissione delle segnalazioni e relativa gestione, nonché circa le forme di tutela previste per il whistleblower e gli altri soggetti coinvolti nell'attività di segnalazione. È stata redatta apposita procedura operativa per la gestione delle segnalazioni con lo strumento informatico messo a disposizione da C.P.M. S.p.A.

3.1 I soggetti legittimati a segnalare

Le persone legittimate a segnalare sono coloro che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso C.P.M. S.p.A.;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore di C.P.M.;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitati in via di mero fatto.

Le tutele sono riconosciute a tutti quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica¹ o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Nello specifico, si tratta di:

- facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);

¹ Con il termine divulgazione pubblica si intende la possibilità di rendere le informazioni di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3.2 Oggetto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione le informazioni concernenti le violazioni commesse in ambito lavorativo - compresi i fondati sospetti - di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente privato.

In particolare, esse possono avere ad oggetto qualsiasi trasgressione di leggi o regolamenti, di principi sanciti nel Codice Etico, di norme e procedure aziendali ovvero qualsiasi altro fatto od omissione che possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico-patrimoniale o di immagine per l'Azienda, ovvero un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti.

I canali indicati di seguito non possono essere utilizzati per doglianze di carattere personale relative al rapporto con i colleghi o i superiori: siffatte segnalazioni non saranno prese in considerazione.

3.3 Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate: il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche a riscontro della fondatezza della segnalazione.

A tal fine, è necessario che in ciascuna segnalazione vengano chiariti i seguenti aspetti:

- i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ii) una descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- iii) le generalità o altri elementi che consentano l'identificazione dei soggetti autori delle condotte segnalate;

Inoltre, qualora possibile, è opportuno che, nell'ambito della segnalazione, sia fornita ogni altra informazione che possa offrire un riscontro ai fatti segnalati, oltre all'indicazione di eventuali altri soggetti in grado di riferire su quanto denunciato.

3.4 Modalità, canali delle segnalazioni e gestione delle stesse

I canali interni di segnalazione sono i seguenti:

- Segnalazione attraverso strumento informatico;
- Segnalazione attraverso canale interno (segnalazione fisica su supporto cartaceo e cassetina);
- Segnalazione attraverso canale di posta elettronica dedicata odv@cpmbearings.com.

Il canale principale è rappresentato dalla segnalazione attraverso strumento informatico presente sul sito <https://cpmbearings.com/>. Il segnalante accede alla piattaforma dal sito indicato e inserisce la segnalazione. La stessa può essere trasmessa in forma scritta che orale e può essere anonima o meno. La segnalazione, in ogni caso, viene rilasciata solo a membro designato dell'ODV, il quale è garante di mantenere l'anonimato del segnalante.

A segnalazione effettuata viene rilasciato apposito codice identificativo della segnalazione. Attraverso tale codice il segnalante, attraverso il medesimo supporto informatico, può verificare l'andamento della segnalazione.

Per quanto concerne gli altri canali interni di segnalazione, destinatario delle segnalazioni è unicamente l'Organismo di Vigilanza. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta e può essere presentata con le seguenti modalità:

- i) tramite mail inviata all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo di posta elettronica **odv@cpmbearings.com**. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'OdV che ne garantirà la riservatezza;
- ii) tramite posta interna, da imbucare nelle apposite caselle predisposte presso tutte le sedi di C.P.M. S.p.A; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa. Con specifico riferimento alla modalità scritta analogica, conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC e di Confindustria, la società prevede che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, invece, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "*riservata al gestore della segnalazione*".

Le persone affidate alla gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- rilasciano l'avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante entro sette giorni dalla data della ricezione;
- mantengono l'interlocuzione con il segnalante, potendo chiedere, se necessario, integrazioni circa la segnalazione;
- danno seguito alla segnalazione;
- fornendo un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni

dalla presentazione della segnalazione;

- mettono a disposizione informazioni chiare circa le modalità di accesso ai canali interni di segnalazione.

La verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati tramite canale interno è affidata all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di accurata verifica svolta dall'OdV al fine di accertare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione in merito alla fondatezza della segnalazione stessa.

Qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'OdV.

Laddove, invece, emergano elementi utili e sufficienti per una valutazione di fondatezza, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- i) in caso di fatti penalmente rilevanti, a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- ii) in ogni caso, a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti a provvedere all'esercizio dell'azione disciplinare e ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso di specie si rendano necessari a tutela della Società.

In questa sede si vuole però sottolineare che il Decreto n. 24 del 2023 ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni; infatti, nel caso in cui il canale di segnalazione interno non dovesse funzionare, è prevista la possibilità di utilizzare il canale di segnalazione **esterno** gestito da ANAC, nonché, successivamente, la **divulgazione pubblica** o la **denuncia** alle autorità giudiziarie e contabili.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni è possibile effettuare una segnalazione esterna:

- se non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3.5 Documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto per un periodo di 2 anni dalla ricezione della segnalazione.

In ogni caso, la documentazione delle segnalazioni, sia interne che esterne, non può essere mantenuta in archivio per un periodo superiore ai 5 anni, che decorrono dalla data dell'esito finale della procedura.

3.6 Forme di tutela del segnalante

L'OdV è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

La segnalazione, infatti, è sottratta all'accesso agli atti amministrativi con un espresso divieto di rivelare l'identità del segnalante. Il divieto di rivelare l'identità è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Si precisa altresì che nell'ambito di un procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto previsto dall'art. 329 c.p.p. Allo stesso modo, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Da ultimo, nel caso di un procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata ove la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Infine, il segnalante, il facilitatore, le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione, sono protette da qualsiasi forma di ritorsione definita dal legislatore come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

In ogni caso, l'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni e requisiti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;

- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica non si fonda su meri sospetti.

In difetto di tali condizioni, le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore privato, così come in quello pubblico, compete all'ANAC².

3.7 Responsabilità del segnalante

Quando è accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona è irrogata una sanzione disciplinare così come previsto dal presente modello.

² Per un maggiore approfondimento in tema di comunicazioni di ritorsioni nel settore privato all'ANAC, si rimanda alle linee guida pubblicate sul sito ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing-pubblicate-linee-guida-anac-dal-15-luglio-efficace-la-nuova-disciplina>.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di C.P.M. S.p.A. è un organo collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

I componenti dell'Organismo Di Vigilanza sono selezionati sulla base dell'analisi dei rispettivi *curricula*, tenendo anche conto delle esperienze maturate in materia di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01.

Nel rispetto delle disposizioni del Decreto, nonché delle Linee Guida, C.P.M. S.p.A. ha ritenuto di individuare, quali componenti del proprio Organismo di Vigilanza, l'avv. Barbara Anzani e l'ing. Paolo Giostra, soggetti di comprovata esperienza e professionalità che garantiscono quella terzietà ed imparzialità necessarie per svolgere al meglio il proprio ruolo.

Tale soluzione è stata ritenuta la scelta ottimale, perché consentirà all'Organismo di Vigilanza di operare in maniera efficace e concreta fin dalla sua nomina. In particolare, essa permette di coniugare, all'interno dell'OdV, competenze giuridiche e competenze tecniche specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina o, in mancanza di tale termine, per tre anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o prevista da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come

pure il conflitto di interessi con CPM S.p.A..

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

4.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di CPM S.p.A..

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di CPM S.p.A., di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A. una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa CPM S.p.A. ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
- il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da CPM S.p.A. non fanno parte del budget);
- tale importo sarà messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza mediante accantonamento annuale - che potrà essere integrato anche nel corso dell'anno, in caso di particolari esigenze legate al controllo - su un conto corrente intestato a quest'ultimo, con obbligo di rendiconto mensile nei confronti della Società;

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A., indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di CPM S.p.A. è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.
- verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
- gestire il processo di analisi e valutazione delle segnalazioni;
- vigilare sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione" (art. 6, comma 2-bis, lett. c, del Decreto 231).

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle

aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;

- la verifica dell'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche dell'attività aziendale;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione delle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
- la cura dell'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A., le segnalazioni e le informazioni utili e necessarie su eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;
- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di CPM S.p.A. che si renda opportuno (controlli successivi);
- la redazione e la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;

In relazione ai controlli ed alle verifiche effettuati, l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, con cadenza perlomeno semestrale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da CPM S.p.A. nell'ambito delle aree di rischio (ad esempio, contratti di

fornitura o transazioni commerciali);

- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e sulle misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto nella relazione semestralmente predisposta per il Consiglio di Amministrazione

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle Aree di Rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di CPM S.p.A.;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta, ispezioni, verifiche o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, CPM S.p.A. garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, CPM S.p.A. garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti di CPM S.p.A. hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di C.P.M. S.p.A. deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'adozione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza renderà note al Consiglio d'Amministrazione, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, anche eventuali comunicazioni e segnalazioni pervenute che, all'esito degli accertamenti, si rivelino infondate e finalizzate al nocimento della società, dei suoi amministratori, dirigenti e dipendenti.

5.2 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di CPM S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo

sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni semestre, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello e sullo svolgimento del proprio incarico.

5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

In aggiunta a tale archivio, viene appositamente istituito presso la sede di CPM S.p.A. un Archivio Centrale, dove verrà appositamente raccolta ed archiviata tutta la documentazione relativa all'attuazione del Modello e delle procedure ivi contemplate.

Tale documentazione sarà, ovviamente, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di CPM S.p.A. o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di CPM S.p.A. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i Fornitori ed i Soci.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di CPM S.p.A..

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A. provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A. l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

6.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL Commercio, nonché dal CCNL Dirigenti Commercio.

Le sanzioni verranno deliberate e irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal Procuratore del datore di lavoro.

La violazione delle disposizioni a tutela del whistleblower, la condotta di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, nonché i casi in cui venga accertata la responsabilità penale del segnalante per il reato di calunnia o diffamazione comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, individuate in relazione alla gravità della violazione.

In particolare, con specifico riferimento al sistema sanzionatorio relativo al whistleblowing, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 24/2023, si prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti:

- a) degli autori di condotte ritorsive in danno dei segnalanti o di ostacolo alla presentazione di una segnalazione;
- b) degli autori della violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art.12, d.lgs. 24/2023 (*i.e.* segnalante o Responsabile Whistleblowing);
- c) dei soggetti tenuti alla predisposizione delle procedure e dei canali di segnalazione in caso di mancata o inadeguata predisposizione (*i.e.* vertici aziendali, amministratori);
- d) del Responsabile Whistleblowing in caso di mancata verifica ed analisi delle

- segnalazioni ricevute;
- e) degli autori della segnalazione in caso di segnalazione deliberatamente falsa volta a danneggiare la reputazione del soggetto segnalato.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli Amministratori di CPM S.p.A., l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

Anche gli Amministratori sono soggetti a conseguenze disciplinari in caso di violazione delle norme a tutela del whistleblower o di utilizzo improprio dei canali di segnalazione.

6.4 Misure nei confronti di Collaboratori, Partners commerciali, Soci e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, da Partner commerciali, da Fornitori o da Soci, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto, potrà determinare una serie di conseguenze disciplinari, a seconda della gravità del comportamento e del rischio effettivo di uno degli illeciti illustrati.

Sono previste, in particolare, le seguenti sanzioni:

- per quanto riguarda i Soci o i Dipendenti, in caso di prima violazione di una qualsiasi delle norme di condotta dettate nel presente Modello, che però non comporti alcun rischio grave e concreto di commissione dei Reati Presupposto, il Consiglio di Amministrazione potrà assumere provvedimenti in ordine agli accordi intercorsi per la distribuzione dei premi a fine anno, riducendoli o azzerandoli del tutto;
- in caso di reiterazione della condotta inosservante le regole dettate dal presente Modello o di prima violazione delle predette regole da parte del Socio, ove da essa derivi un rischio concreto ed attuale di commissione dei Reati Presupposto, il Consiglio di Amministrazione potrà imporre al responsabile la cessione delle proprie azioni con conseguente uscita dalla compagine sociale, nel rispetto delle modalità e delle procedure dettate dallo Statuto, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a CPM S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.
- in caso di reiterazione della condotta inosservante le regole dettate dal presente Modello o di prima violazione delle predette regole da parte del Dipendente, ove da essa derivi un rischio concreto ed attuale di commissione dei Reati Presupposto, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a CPM S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure sanzionatorie previste dal

Decreto;

- per quanto riguarda i rapporti con soggetti terzi (Fornitori, Consulenti, Partners contrattuali), ove gli stessi, già preventivamente informati sull'adozione del presente Modello, dovessero porre in essere comportamenti in violazione dello stesso, CPM S.p.A. potrà assumere iniziative giudiziarie volte al risarcimento del danno, in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, ed eventualmente, ove possibile, risolvere il relativo rapporto contrattuale.

6.5 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di un componente dell'OdV, uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori informerà immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo membro dell'OdV.

CPM S.p.A.

7. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

CPM S.p.A. ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

7.1 Formazione del personale

CPM S.p.A. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i Fornitori, i Soci ed i Consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- formazione iniziale, attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- pubblicazione sul sito internet di CPM S.p.A. del Modello;
- diffusione tramite circolare interna di una nota informativa esplicativa del sistema di whistleblowing, delle modalità per presentare la segnalazione e della tutela garantita ai segnalanti e agli altri soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione;
- diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- informativa in sede di assunzione.

7.2 Informazione dei Collaboratori, dei Partner commerciali, dei Fornitori e dei Soci

CPM S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Partner commerciali, i Collaboratori, i Fornitori ed i Soci, attraverso la consegna di copia del presente Modello ovvero mediante notizia della sua pubblicazione sul sito Internet della società. I soggetti appena indicati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricezione del Modello, ovvero confermare la ricezione della comunicazione relativa all'avvenuta pubblicazione del medesimo Modello sul sito Internet. Le dichiarazioni e/o le comunicazioni di avvenuta ricezione dovranno essere conservate dall'Organismo di Vigilanza presso il proprio archivio.

PARTE SPECIALE “A”

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

La Pubblica Amministrazione

Per P.A. si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

I Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *agli effetti della legge penale* colui il quale esercita *una pubblica funzione legislativa giudiziaria o amministrativa*.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale è *pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi*.

Per quanto concerne la nozione di funzione legislativa essa trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un pubblico ufficiale, in quanto svolge la '*pubblica funzione legislativa*', dunque, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere.

I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

La funzione giudiziaria trova la sua esplicazione nell'attività dello *iusdicere*. E', dunque, un pubblico ufficiale, in quanto svolge la '*pubblica funzione giudiziaria*' non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che partecipano sia alla vera e propria attività dello *iusdicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iusdicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

Per ciò che attiene alla '*pubblica funzione amministrativa*', il Codice penale stabilisce che tale funzione è caratterizzata dal *potere deliberativo*, dal *potere autoritativo* ed dal *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione.

Questi poteri, possono essere qualificati nei termini che seguono:

CPM S.p.A.

- il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. La formula utilizzata è stata, nel tempo, interpretata estensivamente e, infatti, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all’*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il potere autoritativo della P.A. si sintetizza nella possibilità per la Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Di conseguenza sono qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

Ai fini dei reati previsti nella presente Parte Speciale è rilevante altresì la figura di Pubblico Ufficiale straniero, vale a dire:

- coloro che esercitano una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese straniero;
- coloro che esercitano una funzione pubblica per un Paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese;
- qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica.

Gli Incaricati di un Pubblico Servizio

La categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è definita dal codice penale; in particolare, l’art. 358 c.p. così recita: *sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La Legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica dell’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Pertanto possono essere considerati incaricati di pubblico servizio, a titolo di esempio, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Peculato (art. 314 c.p.) e Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato di Peculato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria

Il reato previsto e punito dall'art. 316 c.p., invece, è norma speciale rispetto a quella appena esaminata, in quanto punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Tali norme rilevano nella misura del concorso nell'attività del pubblico ufficiale che pone in essere le condotte sin qui descritte e la sanzione prevista a carico dell'Ente è quella pecuniaria fino a 200 quote.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni, mutui o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dalle comunità europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente sono quella pecuniaria fino a 500 quote, nonché quelle interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, dell'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È prevista la sanzione da 200 a 600 quote, nel caso in cui dal reato derivi un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Le condotte punibili consistono:

- i. nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- ii. nell'utilizzo di dette dichiarazioni o di detti documenti;
- iii. nell'omissione di informazioni dovute.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente sono quella pecuniaria fino a 500 quote, nonché quelle interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, dell'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È prevista la sanzione da 200 a 600 quote, nel caso in cui dal reato derivi un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).³

³ **Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio**

Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

A carico dell'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o, comunque, ne accetta la promessa, per l'esercizio della sua funzione; il reato previsto dall'articolo successivo, invece, si configura ogni qualvolta il pubblico ufficiale riceva per sé o per altri denaro o altre utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare (aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Nel primo caso, la commissione del reato comporta, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Invece, la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio comporta, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

In quest'ultimo caso, qualora il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene e dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi **non solo** ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, **ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si corrompa un pubblico ufficiale al fine di favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo, (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

La commissione del reato comporta, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, aumentata nel minimo a 300, e nel massimo a 800, quando dal reato consegue l'ingiusta condanna alla reclusione. In entrambi i casi, si applicano comunque all'Ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto, per una durata non inferiore a un anno.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non è obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione.

A carico dell'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto, per una durata non inferiore a un anno.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

Le sanzioni sono le stesse previste per l'ente in caso di corruzione di pubblico ufficiale.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319-bis c.p., nell'art. 319-ter c.p., e nell'art. 320 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

La commissione del reato comporta, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

La sanzione è la pena pecuniaria fino a 200 quote, a meno che l'offerta o la promessa siano fatte per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad

omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri: in tal caso la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. In quest'ultima ipotesi, trovano inoltre applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le ipotesi di reato fino ad ora menzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- i) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- ii) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- iii) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- iv) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- v) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- vi) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- vii) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

Le sanzioni a carico dell'ente sono quelle previste per la commissione degli stessi reati a livello "domestico".

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o regolamenti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, di un congiunto o negli altri casi prescritti, procuri intenzionalmente un vantaggio a sé o ad altri.

Si tratta di una norma che trova applicazione in via residuale, come si evince dalla clausola “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”.

La sanzione a carico dell’Ente per concorso nel reato di abuso di ufficio consiste in una sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La commissione del reato comporta, a carico dell’Ente, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

Le sanzioni previste a carico dell’Ente sono quella pecuniaria fino a 500 quote, nonché quelle interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, dell’eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È prevista la sanzione da 200 a 600 quote, nel caso in cui dal reato derivi un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Ciò che caratterizza la fattispecie in esame rispetto a quella descritta al punto precedente (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) è l'oggetto del reato: nel caso previsto dall'art. 640-bis c.p., infatti, questo è costituito esclusivamente dalle erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente sono quella pecuniaria fino a 500 quote, nonché quelle interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, dell'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È prevista la sanzione da 200 a 600 quote, nel caso in cui dal reato derivi un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente sono quella pecuniaria fino a 500 quote, nonché quelle interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, dell'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, nel caso in cui dal reato derivi un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Si tratta di una fattispecie delittuosa che punisce chiunque commette una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p..

È prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote; se però l'ente ha conseguito un profitto dalla commissione di tale reato si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

3. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi con i più disparati enti pubblici e per le ragioni più varie (si pensi anche solo al momento della costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore pubblico di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma in qualche modo travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Ulteriore elemento di rischio è costituito altresì dall'orientamento giurisprudenziale, che tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola), con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività - in senso lato - di pubblica rilevanza, possono essere ritenuti titolari della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ai fini dell'applicazione della legge penale (si veda nota n. 2 nella presente Parte Speciale).

Ciò detto in via generale, si deve aggiungere che, per CPM S.p.A., la valutazione delle specifiche attività aziendali, volta alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti tranquillizzanti. CPM S.p.A., infatti, non partecipa a gare pubbliche e non accede a forme di finanziamento pubblico (eccezion fatta per l'agevolazione dell'iper ammortamento prevista dal Piano Nazionale Impresa 4.0).

L'attività di analisi delle attività di impresa, svolta in vista dell'elaborazione del presente Modello, ha consentito di verificare che CPM S.p.A. intrattiene rapporti commerciali in via pressoché esclusiva con soggetti privati.

Infatti, la Società si rifornisce esclusivamente presso fornitori privati e commercializza i prodotti acquistati con i suoi Clienti, che sono a loro volta soggetti privati.

Nonostante l'assenza di specifici rischi nell'ambito dell'attività di impresa, CPM S.p.A. comunque sottolinea che qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che la rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I Reati Presupposto esaminati nella presente Parte Speciale, come detto, possono derivare dall'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che, tuttavia, esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicino l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di pagamento;

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali e che, quindi, l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui CPM S.p.A. stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- I) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalle eventuali procedure aziendali applicabili. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'attività aziendale attraverso *gadgets* e prodotti approvati da CPM S.p.A.. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero loro familiari o persone legate da rapporti di amicizia con loro, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori e/o dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) omettere di predisporre e conservare in maniera accurata le scritture contabili.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- soggettivizzazione dell'attività: è necessario che sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- soggettivizzazione del rapporto: è necessario che sia sempre e solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Devono in ogni caso essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- formalità: è necessario seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali e ancor meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è necessario lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- evidenza delle eccezioni: è necessario lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- partecipazione: è necessario organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

I rapporti con gli enti pubblici sono regolati dalla procedura aziendale P-A-005, cui tutti i Destinatari sono tenuti ad attenersi.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

A seguito di una approfondita analisi, CPM S.p.A. ha individuato le seguenti attività a rischio indiretto:

Attività di fatturazione e pagamenti

Come verrà ulteriormente approfondito nella Parte Speciale dedicata ai Reati Societari, da tempo CPM S.p.A. si avvale di una procedura di fatturazione informatizzata, che

prevede un duplice livello di elaborazione e di approvazione dei dati: il primo livello coinvolge il personale del settore commerciale della Società, che provvede ad aggiornare la contabilità in relazione ad ogni operazione commerciale. Successivamente, ogni attività di fatturazione viene sottoposta al controllo ed all'approvazione del Responsabile dell'Amministrazione della Società.

A tal riguardo, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di verificare il rispetto delle procedure e di segnalare tempestivamente eventuali irregolarità al Consiglio di Amministrazione.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali, deve darne immediata notizia al Responsabile del settore amministrativo. Della segnalazione è data notizia all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti, ogni atto o documento che comporti un impegno patrimoniale della Società deve essere sottoscritto almeno da due soggetti.

Nessun pagamento, di alcun tipo, che comporti un significativo impegno economico di CPM S.p.A. può essere lasciato alla assoluta discrezionalità di un unico soggetto.

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile del Settore.

La lettera di assunzione deve essere sottoscritta, oltre che dall'Amministratore Delegato, anche dal responsabile di funzione. In particolare, ogni assunzione dovrà essere deliberata nel rispetto dei limiti di budget approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE “B”

Reati di criminalità organizzata

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI RILEVANTI (24 TER DEL DECRETO)

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CPM S.p.A. i seguenti reati:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio della Società medesima. È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l’occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Per tale reato l’ente risponde con una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. AREE DI RISCHIO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di criminalità organizzata, sono le seguenti:

- acquisto e approvvigionamento di beni e/o servizi;
- gestione dei rapporti con la clientela;
- gestione dei flussi monetari e finanziari.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Si indicano di seguito i principi che in relazione alle aree a rischio individuate, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori esterni, Clienti, Partner e Fornitori;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente parte speciale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi;
- eseguire apposita *due diligence* rispetto ai nuovi fornitori, , anche attraverso la predisposizione di questionari da sottoporre alla controparte al fine di informazioni rilevanti in ottica di *compliance*;
- mantenere un tracciamento degli accessi ai sistemi informatici gestionali.

PARTE SPECIALE “C”

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico

1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RILEVANTI (25 QUATER DEL DECRETO)

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell’ente, riferendosi piuttosto a qualsivoglia delitto previsto dal Codice penale, leggi speciali e Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, commesso con la particolare finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

2. AREE DI RISCHIO

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001:

- rapporti con la clientela;
- gestione dei flussi monetari, economici e finanziari;

3. REGOLE DI CONDOTTA

Coerentemente con i principi di cui alla parte generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e le regole di comportamento adottati dalla società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare le seguenti regole di condotta:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e tracciati;
- il sistema di controllo sui fornitori assicura di intercettare eventuali elementi di sospetto prima di procedere alla stipula del contratto;
- l’accesso ai sistemi informatici è possibile solo tramite *password* aziendale. Il personale, a seconda del ruolo rivestito e dell’attività svolta, è abilitato a eseguire soltanto azioni coerenti con la propria posizione e inquadramento. Ogni accesso, infine, è adeguatamente tracciato tramite sistemi automatizzati.

PARTE SPECIALE “D”

I reati societari

1. INTRODUZIONE

Il d.lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l’articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di “reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

Come messo in luce anche dalle Linee Guida elaborate da Confindustria, ancorché l’art. 25-ter non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il Decreto (il Modello di organizzazione gestione e controllo e l’Organismo di Vigilanza), deve senz’altro ritenersi implicito il riferimento a questi due istituti e all’esigenza di adeguarne struttura e funzionamento anche alla prevenzione dei reati societari.

2. I REATI SOCIETARI DI CUI ALL’ART. 25-TER DEL DECRETO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

False comunicazioni sociali – Fatti di lieve entità (artt. 2621, 2621-bis)

La fattispecie delineata dall’art. 2621 mira a colpire l’esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l’omissione di notizie dovute in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La l. 69/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” ha operato la modifica dell’ articolo 2621 del codice civile.

A seguito di tale intervento normativo, l’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La sanzione prevista a carico dell'Ente è quella pecuniaria da 200 a 400 quote; da 100 a 200 quote per la fattispecie attenuata prevista dall'art. 2621-bis c.c. ("Fatti di lieve entità"); da 400 a 600 quote per le società quotate.

Le sanzioni sono aumentato di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato è commesso dagli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci ed ad organi sociali, cagionando un danno ai soci.

La sanzione pecuniaria a carico dell'Ente va da 200 a 360 quote, aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura allorché gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, procedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

A carico dell'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote, che può essere aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando gli amministratori procedano alla ripartizione di utili, di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, o di altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

La sanzione pecuniaria a carico dell'Ente va da 200 a 260 quote e può essere aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

La sanzione pecuniaria a carico dell'Ente va da 200 a 360 quote e può essere aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

A carico dell'Ente è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote, che può essere aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

Il reato si configura allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

La sanzione pecuniaria a carico dell'Ente va da 400 a 1.000 quote, ed è aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento del capitale sociale in modo fittizio mediante:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

La sanzione pecuniaria a carico dell'Ente va da 200 a 360 quote e può essere aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento della somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, interviene il risarcimento del danno ai creditori.

L'Ente è punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote, aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

L'Ente è punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote, aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

In caso di commissione del reato in esame è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 *sexies* nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati. A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte.

La prima si realizza con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza, ovvero con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

L'Ente è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote, aumentata di un terzo se dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie è integrata allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e chi comunque eserciti funzioni direttive in società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Tuttavia, la corruzione tra privati è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Pertanto, risponde ai sensi del Decreto soltanto l'Ente nel cui interesse o vantaggio ha operato il corruttore, ossia il soggetto che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

È evidente la ragione per cui la corruzione passiva tra privati non è stata inserita nel catalogo dei Reati Presupposto: la condotta del soggetto in posizione apicale che si fa corrompere, generalmente, arreca un pregiudizio all'Ente di appartenenza. E, se l'Ente è danneggiato, è esclusa la configurabilità di un interesse o vantaggio e quindi la imputazione della condotta dell'agente all'Ente.

La sanzione prevista, a carico dell'Ente, è quella pecuniaria da 400 a 600 quote, che può essere aumentata di un terzo ove l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, all'Ente sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è integrato dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto apicale o avente funzioni direttive in società o enti privati affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata.

La norma punisce altresì chi sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Tuttavia, anche in questo caso, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'Ente cui appartiene "l'istigatore" ossia chi offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti; non risponde, invece, l'Ente di appartenenza del soggetto che si presta a violare gli obblighi inerenti al suo ufficio in cambio di denaro o altra utilità.

Per questa fattispecie è prevista, a carico dell'ente, una sanzione da 200 a 400 quote, cui possono aggiungersi le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Alla luce delle fattispecie e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa di CPM S.p.A. ha rivelato l'esistenza di un teorico rischio di commissione dei reati societari descritti, quantomeno in relazione a specifiche tipologie di illeciti.

Preliminarmente, occorre sottolineare che CPM S.p.A. non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (Consob): questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra i Reati Presupposto sopra indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

Tuttavia, alla luce del tipo di attività svolta da CPM S.p.A., si ritiene che il rischio di commissione di illeciti sia da individuarsi nelle seguenti specifiche aree di rischio:

- A) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio;
- B) comportamenti da tenere nei confronti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- C) gestione dei rapporti con i revisori interni e con ogni altro organo di controllo interno;
- D) predisposizione e trasmissione di informazioni all'uopo richieste da qualsiasi Autorità di Vigilanza e Controllo;
- E) comportamenti da tenere nel caso di verifiche e/o ispezioni;
- F) corruzione tra privati.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da CPM S.p.A. nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di CPM S.p.A. nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociali, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di CPM S.p.A., garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

5.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

L'attività di redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e di quella mensile devono avvenire secondo i seguenti accorgimenti:

- la previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e dei revisori interni, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- la previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano il Collegio Sindacale e l'OdV, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio;

CPM S.p.A.

- la sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti che forniscono e predispongono i dati necessari per la preparazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione, in calce agli stessi, con cui ne attestino veridicità, completezza e coerenza.

Rischio indiretto: pagamenti

La maggior parte dei pagamenti viene effettuata dalla Società *on line* tramite *e-banking*, per cui ne è ampiamente garantita la tracciabilità.

I pagamenti in contanti o assegni sono invece piuttosto rari, ed in ogni caso CPM S.p.A. ha previsto ed adottato per tale ipotesi la seguente procedura:

- ogni pagamento mediante assegno o contante, che superi l'importo di € 1.000,00 (mille euro) deve essere espressamente approvato, con documento a firma congiunta, dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile dell'Amministrazione (gli "Autorizzanti");
- nella relativa autorizzazione scritta, deve essere indicato il soggetto incaricato dell'effettuazione del pagamento, la causale del pagamento stesso e l'importo massimo autorizzato;
- il soggetto delegato all'effettuazione del pagamento deve successivamente consegnare agli Autorizzanti la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ricevuta dell'assegno bancario emesso, oppure dichiarazione attestante l'avvenuta ricezione del denaro contante da parte del destinatario del pagamento);
- la documentazione deve essere quindi trasmessa e conservata presso l'ufficio contabile della Società.

Il sistema contabile adottato da CPM S.p.A. concorre a ridurre il rischio della commissione dei reati in esame. La Società infatti, grazie ad una corretta e rigorosa tenuta della contabilità, mediante le procedure indicate, è in grado di redigere un proprio bilancio ad uso interno con cadenza mensile. Indicativamente entro i venti giorni successivi, CPM S.p.A. raccoglie e rielabora i dati contabili, e li sintetizza in un documento contabile redatto secondo le regole del bilancio d'esercizio, che viene trasmesso, di regola bimestralmente, al Consiglio di Amministrazione per opportuna informazione e conoscenza.

Tale procedura, oltre a garantire un controllo analitico e puntuale in materia contabile, concorre anche, ai fini del presente Modello, a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, CPM S.p.A. segue altresì i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano la Società di Revisione, il Collegio Sindacale, e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.

5.2 Gestione dei rapporti con i revisori interni e altri controlli sulla gestione sociale

Per l'esercizio dell'attività di revisione contabile, CPM S.p.A. ha deciso di avvalersi dell'attività di controllo interno da parte del Collegio Sindacale.

A questo proposito, per favorire l'esercizio dei controlli da parte dell'organismo interno, CPM S.p.A. si impegna a:

- dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza dell'attribuzione dell'esercizio del controllo contabile al Collegio Sindacale, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che hanno determinato questa scelta;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito al Collegio Sindacale, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra CPM S.p.A. e lo stesso Collegio;
- in generale, vietare ai componenti della propria società di concludere con il Collegio Sindacale qualsiasi contratto di consulenza.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale:

- è necessario trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, tutti i dati e tutte le informazioni necessarie alle loro attività;
- è altresì necessario organizzare riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

5.3 Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di CPM S.p.A., quali l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative, nell'ambito dei singoli progetti, ad un collegio di soggetti composto da almeno due persone;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero *iter* decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, è fatto obbligo agli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

5.4 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette dai seguenti principi:

- massima trasparenza nella circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, al fine di assicurare la massima veridicità e completezza degli stessi;

- individuazione di responsabili, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte; tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte; massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi adottati;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, è obbligatoria la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione ai suoi sviluppi ed al suo esito.

5.5 Corruzione tra privati

Con riferimento al delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 comma 3 c.c., sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

In particolare, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- la gestione dei rapporti con i clienti: il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso tanto da soggetti apicali, quanto da soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi, nella vendita di beni ad altra società, con lo scopo di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto;
- la gestione degli approvvigionamenti: il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso tanto da soggetti apicali, quanto da soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi, nei confronti dei fornitori della Società per ottenere migliori condizioni o prezzi più favorevoli.
- la gestione dei rapporti con istituti di credito o compagnie assicurative: il reato potrebbe essere commesso mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici
- la gestione dei rapporti con i creditori: il reato potrebbe essere commesso con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l'azione esecutiva.

Al fine di prevenire il rischio specifico di commissione del reato di corruzione tra privati nelle aree individuate, la Società predispone una serie di principi procedurali e regole di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello e del Codice Etico.

In particolare:

- ai Destinatari è fatto divieto di corrispondere, offrire o promettere compensi, regali, omaggi, benefici o qualsiasi utilità a un soggetto privato o all'Ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, che eccedano un modico valore e, comunque, le normali prassi commerciali o di cortesia;
- ai Destinatari è fatto divieto di corrispondere, offrire o promettere compensi, regali, omaggi, benefici o qualsiasi utilità a un soggetto privato o all'Ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, anche di modico valore, se suscettibili di essere interpretati come volti ad assicurare trattamenti di favore o a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il soggetto privato o l'Ente da esso rappresentato;
- ai Destinatari è fatto divieto di corrispondere “*facilitation payments*”, ovvero pagamenti non ufficiali, anche se di modico valore, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività prevista nell'ambito dei doveri del soggetto con cui la Società si relaziona;
- non è consentito utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare i divieti di cui ai precedenti punti;
- ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra individuate deve trovare regolare riscontro nei documenti contabili;

6. PRESIDI DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare periodicamente la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e l'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni in essa contenuta.

Deve inoltre attivare i meccanismi sanzionatori qualora accerti una violazione di tali prescrizioni

-

PARTE SPECIALE “E”

Abusi di mercato

1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

L’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recependo le indicazioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, ha introdotto nel Decreto l’art. 25-*sexies*. Questa norma estende l’ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti anche a condotte di esponenti aziendali che integrino una delle due fattispecie di abuso di mercato previste nel TUF.

La stessa legge, infatti, ha provveduto a ridelineare il quadro degli illeciti di abuso di mercato, introducendo, agli artt. 184 e 185 nel TUF, due distinti delitti.

L’art. 184 sanziona il cd. abuso di informazioni privilegiate con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila ad euro sei milioni: il reato si realizza quando taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, o della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) compie operazioni su strumenti finanziari giovandosi di quelle informazioni, oppure
- 2) comunica tali informazioni ad altri (cd. *tipping*), oppure
- 3) raccomanda o induce altri a compiere operazioni (cd. *tuyautage*).

In base al comma 2 della norma, lo stesso reato può essere commesso da ogni soggetto che, pur privo di una della qualità indicate dal primo comma, sia venuto in possesso di un’informazione sensibile in ragione delle preparazione di un reato.

Si noti che l’art. 181 del TUF definisce espressamente la nozione di informazione privilegiata: si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera i) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'art. 185 del TUF, invece, sanziona le condotte di manipolazione del mercato.

Questa norma, in particolare, sanziona con la pena della reclusione da due a dodici anni e la multa da euro quarantamila ad euro dieci milioni, tre tipologie di condotta:

- 1) la diffusione di notizie false;
- 2) il compimento di operazioni simulate;
- 3) la realizzazione di altri artifici

nel caso in cui simili condotte siano idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Con riferimento a questo illecito, si tenga presente che la Consob, con propria comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005, ha reso noti gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato.

2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF

La nuova disciplina degli abusi di mercato è poi completata dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, che stabiliscono che i fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possano anche costituire illeciti amministrativi, colpiti da sanzioni pecuniarie alquanto gravi, che vanno da un minimo di centomila ad un massimo di quindici milioni di euro, per i fatti di abuso di informazioni, e fino a 25 milioni di euro nel caso di manipolazioni del mercato. Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

Ebbene, secondo le nuove norme del TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata, quando l'illecito sia stato compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio: ciò è stabilito dall'art. 187-quinquies del TUF.

La stessa norma stabilisce che, anche in quest'ultimo caso, si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, che, come noto, introducono la possibilità di esonero da responsabilità dell'ente che si sia dotato, attraverso un modello organizzativo, di misure e prescrizioni idonee a prevenire gli illeciti: è previsto in altri termini un regime analogo a quello della responsabilità ex Decreto 231 e le misure e le prescrizioni del modello, quindi, devono mirare a prevenire anche questi illeciti amministrativi.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore per gli abusi di mercato è, dunque, binario: vi è un piano penale, con reati che sono accertati dalla magistratura penale, sia per quanto riguarda la responsabilità penale personale sia per quella amministrativa degli Enti; vi è un piano amministrativo, con illeciti che sono accertati, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall'Autorità Amministrativa (Consob).

I due profili possono coesistere: uno stesso fatto, quindi, può essere oggetto di valutazione sia in sede penale che in sede amministrativa: l'art. 187-*duodecies* del TUF espressamente prevede che il procedimento amministrativo di accertamento e quello penale proseguano parallelamente, senza la prevalenza dell'uno sull'altro.

3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF

L'art. 180 in collegamento con l'art. 1, comma 2 del TUF indica espressamente quali siano gli strumenti finanziari in relazione ai quali possano essere commessi i delitti di cui alla presente Parte Speciale.

Il minimo comun denominatore degli stessi è l'essere strumenti quotati, sul mercato italiano o sul mercato di altro Paese comunitario: deve trattarsi di uno degli strumenti di cui all'art. 1 del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea

4. AREE A RISCHIO

CPM S.p.A., si ribadisce, non è una società quotata: il dato riduce enormemente il rischio che, nell'ambito della sua attività, possano essere compiuti abusi di mercato che siano relativi a titoli della società.

Al tempo stesso, CPM S.p.A. non detiene partecipazioni in società quotate e, quindi, non opera in alcun modo sul mercato borsistico.

Residua, come area di rischio, unicamente la gestione delle informazioni, eventualmente *price sensitive*, relative a terze società in ipotesi quotate: si pensi al caso di notizie relative a conclusioni di accordi tra CPM S.p.A. e Fornitori e/o Soci, che siano quotate nel mercato borsistico, al rinnovo di accordi o all'interruzione di collaborazioni.

Le aree della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività di abusi di mercato devono essere così individuate:

- a. gestione delle informazioni acquisite in relazione ad eventuali rapporti commerciali con terze società quotate o, comunque, collegate con altri soggetti quotati, prima della loro formalizzazione/ufficializzazione;
- b. attività di comunicazione relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove *partnership* che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati.

5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per norma generale, tutte le informazioni relative alla gestione dell'azienda, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi e a nuove iniziative commerciali o nuovi prodotti e servizi sono trattate e gestite come informazioni riservate e diffuse solo tra i soggetti strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento ad eventuali attività di comunicazione verso l'esterno, CPM S.p.A. indica le seguenti norme di condotta:

- ogni forma di comunicazione aziendale con terzi e con il pubblico deve essere improntata a principi di trasparenza, veridicità e completezza;
- la comunicazione aziendale evita di includere dati e notizie che non siano strettamente attinenti alla società, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti della società;
- deve essere individuato un solo soggetto aziendale, direttamente dipendente dal Consiglio di Amministrazione, che curi la materia della comunicazione con il pubblico;
- tutti i Destinatari del presente Modello, che in qualche modo siano venuti a conoscenza di notizie *price sensitive* riguardanti terze società con le quali CPM S.p.A. intrattiene rapporti commerciali, devono accuratamente evitare di rendere pubbliche tali informazioni;
- è fatto altresì obbligo a tutti i Destinatari di segnalare prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciar intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.

PARTE SPECIALE “F”

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

L’art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall’art. 300 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell’ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Ai fini dell’integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell’omessa redazione o nell’inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;

Per quanto attiene al regime sanzionatorio, la sanzione pecuniaria applicabile all’Ente va da 250 a 500 quote; quella interdittiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno; tuttavia, nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell’omessa redazione o nell’inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote e le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa a un altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi “grave” se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata “gravissima”, ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

All'Ente è applicabile una sanzione pecuniaria non eccedente le 250 quote, nonché sanzioni interdittive non eccedenti i sei mesi.

È opportuno ribadire che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza che ogni attività di impresa, in linea di principio, può essere correlata ad un “rischio”, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Devono quindi considerarsi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, i procuratori del datore di lavoro, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali;
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici e delle filiali.

3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, nessuno “vuole” la realizzazione dell’evento lesivo: quest’ultimo avviene a causa di un’omissione precedente, relativa al rispetto di norme antinfortunistiche e determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia).

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all’assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La Parte Speciale in esame persegue, quindi, cinque differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- 1) Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) Dettare principi e regole di condotta generali, per l’azienda, per tutti i Destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- 3) Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico, nonché da ogni altra norma di legge e regolamento;
- 4) Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci all’attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
- 5) Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, con riferimento sia alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, CPM si propone di regolamentare ed indirizzare l’adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione di eventuali appalti, riunioni e consultazioni periodiche in tema di sicurezza;

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di CPM, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di CPM nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è soltanto quello di dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti, ma anche quello di determinare le regole fondamentali del sistema organizzativo per la gestione ed il mantenimento della sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale. La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti indicati nel Decreto che possono rivestire un ruolo di rilievo, in ambito aziendale, per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Procuratore del datore di lavoro per i compiti da questo delegati;
3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
4. Addetto servizio prevenzione e protezione (ASPP);
5. Addetti antincendio e primo soccorso;
6. Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza (CCDA);
7. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
8. Medici competenti;
9. Lavoratori.

La struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, nell'ambito di CPM, è il seguente.

Il **Datore di lavoro** (individuabile nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Degrà) adempie ai propri compiti con riferimento alla valutazione del rischio.

La Società ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, ed è stato altresì nominato un **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Sono stati inoltre designati gli incaricati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze nonché gli incaricati per l'attuazione delle misure di salvataggio e primo soccorso, i quali hanno partecipato ai relativi corsi di formazione ed aggiornamento.

Allo stesso modo, la Società ha proceduto alla nomina del **Medico Competente**.

CPM ha infine individuato uno studio professionale di consulenza, che è stato incaricato della predisposizione del Modello di valutazione dei rischi e dei suoi successivi aggiornamenti.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad un'ideale ed efficace tutela della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, "punti scoperti" ed esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

La struttura in precedenza descritta tiene conto della natura e delle caratteristiche dell'attività esercitata da CPM, delle mansioni dei suoi dipendenti (essenzialmente impiegatizie, fatta eccezione per i vertici aziendali) e delle dimensioni della sua struttura organizzativa.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

CPM ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi in tema di tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

CPM ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso CPM intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e pertanto fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

1. la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
2. l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli a livelli accettabili;

3. il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, CPM si è da sempre impegnata, tra l'altro, anche nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, CPM si impegna a:

1. rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza;
2. promuovere e sostenere la propria politica di prevenzione dei rischi in esame a tutti i livelli aziendali, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
3. valorizzare la formazione e l'operato di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
4. valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
5. pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
6. promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di strumenti di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, CPM

- indica ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

CPM ritiene opportuno ricordare quali sono, in generale, le regole di condotta che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

CPM, anzitutto, con riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, si attiene ai seguenti principi generali:

- conforma l'organizzazione e l'esercizio della propria attività al più rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle circolari elaborate in materia ed assicura la realizzazione di un efficace ed idoneo sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle tematiche relative alla materia;
- cura la redazione e la diffusione di comunicazioni interne, recanti ogni ulteriore e necessaria disposizione in merito ai comportamenti ed alle cautele che devono essere adottate dai lavoratori;
- cura che siano effettivamente impiegati, secondo le modalità richieste da manuali di istruzioni ed altre disposizioni, tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, prevedendo che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identifica e delimita negli impianti e nelle aree di pertinenza, laddove opportuno, aree di particolare pericolo per la sicurezza, limitandone l'accesso solo ai soggetti autorizzati;
- cura la predisposizione di procedure interne che prevedano, da un lato, il periodico aggiornamento, da parte del RSPP, del documento sulla valutazione dei rischi e, dall'altro, il suo pronto aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro;
- cura che esistano procedure interne sulle regole di comportamento in caso di emergenza;
- cura che le deleghe al responsabile per la sicurezza, così come le eventuali subdeleghe di quest'ultimo ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale, siano sempre conferite in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- cura che il RSPP, così come i suoi eventuali delegati, siano forniti di tutti i poteri e della necessaria capacità di spesa per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- cura che siano esaurientemente adempiuti tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico e/o da ogni altra norma di legge o regolamento;
- cura che fornitori, appaltanti, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla società, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi, rispettino le norme di sicurezza sul lavoro con lo stesso livello di rigore che deve essere seguito dai dipendenti di CPM;

- cura la valutazione dei rischi chimico (ad esempio, materiale di pulizia, per il quale si configura, in ogni caso, un rischio irrilevante), da rumore, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di sicurezza presenti su apparecchiature e strumenti di lavoro;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi disponibili e relativi alla sicurezza sul lavoro.

Con riferimento al RSPP, è compito di quest'ultimo:

- garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la relativa valutazione sia di volta in volta aggiornata e attualizzata a nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; c) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che la valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro e provvedere alla loro evasione;
- riferire immediatamente all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza, nei casi di assoluta gravità, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, ovvero di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;

- riunirsi periodicamente, anche con i consulenti esterni in materia di sicurezza, al fine di coordinare le rispettive attività e garantire il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali sui temi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettino le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra eventuale disposizione proveniente da ognuno dei soggetti con compiti rilevanti in tema di sicurezza, con appositi documenti, che contengano ogni istruzione necessaria al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, CPM ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi correlati alla propria attività.

I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nel documento **Valutazione dei Rischi**, predisposto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico e che qui si intende integralmente richiamato.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

CPM ha tenuto e tiene presente tale delicata tematica e l'ha sempre accuratamente affrontata, adeguandosi alle disposizioni di cui alla L. 626/1994, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriori disposizioni introdotte dal Testo Unico.

In occasione dell'entrata in vigore della normativa da ultimo citata, CPM ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all'esercizio delle attività aziendali, al riesame e all'aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all'aggiornamento di tutta la relativa documentazione.

La dimostrazione è offerta dall'ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico.

Tale documentazione è conservata presso la sede operativa di CPM in Nova Milanese, Via Brodolini n. 26.

Sotto tale profilo, il documento fondamentale è anzitutto il **Documento di Valutazione dei rischi** previsto dal Testo Unico. Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal datore di lavoro con il supporto tecnico dei consulenti esterni di cui CPM si avvale in materia.

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di tale documento (e della valutazione dei rischi che l'ha preceduta) non esaurisce il suo compito: decisivo è, per

l'appunto, che **l'attività di valutazione sia costante e continuativa**, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti.

Anche in tutte queste attività, il datore di lavoro ed il RSPP godono del supporto tecnico dei consulenti esterni della cui opera CPM si avvale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altro profilo fondamentale è dato dalla **valutazione di eventuali rischi sanitari**. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal medico competente e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, in appositi archivi aziendali.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputi opportuno, il medico competente deve provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

Destinatari delle relazioni e delle segnalazioni in parola è il RSPP.

10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza, quelli che determinano i maggiori rischi di compimento di attività pericolose o di abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, CPM ha da tempo provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti di valutazione) anche con riferimento a casi di **emergenza, primo soccorso, incendio**.

11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altro punto fondamentale del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La **tracciabilità** delle attività svolte garantisce una forma di **autocontrollo** sulle stesse e consente la possibilità di una più agevole **lettura di insieme** dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

CPM ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, CPM ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali procedure vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le procedure di informazione e formazione loro destinate e la consegna di appositi materiali informativi.

Altro aspetto fondamentale, per un'effettiva ed efficace gestione della sicurezza del lavoro, è la raccolta, la tenuta e la messa a disposizione di ogni soggetto interessato di tutti i documenti interni, le direttive, i regolamenti, le norme di condotta diffuse presso i lavoratori.

12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di **formazione ed informazione** dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato, affinché ciascuno disponga di ogni conoscenza utile per l'adozione dei più adeguati comportamenti in ambito aziendale.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del **coinvolgimento** di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante **scambio d'informazioni** tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

CPM, con il contributo del RSPP, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

1. l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
2. il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate attività di:

- **formazione collettiva** e collegiale *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche per i lavoratori già in servizio);
- **formazione individuale**, all'ingresso in azienda ed in caso di variazione di mansioni;
- **accesso** di tutti i soggetti interessati all'archivio documentale in materia di sicurezza, per il tramite del responsabile della funzione.

Quanto al secondo punto, invece, CPM prevede forme di coinvolgimento sulla base di

- **riunioni periodiche** con i lavoratori ed i loro rappresentanti per la sicurezza;
- possibilità di immediata **segnalazione** di disfunzioni e carenze.

Le segnalazioni di disfunzioni possono essere indirizzate al RSPP.

13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale.

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su un **doppio livello**:

- **primo livello**: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- **secondo livello**: riesame interno attraverso controlli periodici, svolti dal RSPP e/o dai consulenti esterni. Con riferimento a questo secondo profilo, CPM ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che è in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizione del Testo Unico, la revisione e la verifica della valutazione dei rischi, a livello generale, ogni anno. In ogni caso, è prevista anche una nuova valutazione ogniqualvolta la Società dovesse procedere a qualsivoglia modifica nelle modalità di esercizio della propria attività.

PARTE SPECIALE “G”

Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché antiriciclaggio richiamati dalla disposizione di cui all’art. 25-*octies* del Decreto.

Quest’ultima norma, introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di “*Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, a valle delle modifiche da ultimo intervenute, stabilisce: “In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* 648-*ter* e art. 648-*ter*.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Si provvede qui di seguito a una breve descrizione dei reati indicati nell’art. 25-*octies* del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato consiste nella condotta del soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto al quale il c.d. *ricettatore* non abbia partecipato neanche in forma di concorso.

La norma mira ad impedire che, dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, ledano ulteriormente il patrimonio altrui, cioè le cose frutto del reato precedente, per trarne un vantaggio personale.

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

In quest'ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall'agente.

Per espressa disposizione del 3° comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648 bis)

Tale reato è integrato dalla condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche in questo caso, il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto al quale il c.d. *riciclatore* non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- i. nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- ii. nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità.

Tali condotte devono essere poste in essere allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale reato punisce chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impieghi consapevolmente in attività economiche o finanziarie beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro "pulito" ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'averne una portata particolarmente ampia, potendosi intendere

qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

Anche in questo caso è richiesta la consapevolezza della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle utilità.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

La fattispecie è integrata dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il legislatore ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Infatti, il legislatore ha previsto espressamente che, fuori da questi casi, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

2. AREE A RISCHIO

In considerazione del fatto che la finalità dell'inclusione dei reati in esame tra i Reati Presupposto è quella di evitare che il sistema finanziario venga utilizzato al fine di riciclare i proventi di attività criminose, costituiscono aree a rischio, all'interno di qualsiasi realtà aziendale, i processi finanziari e contabili e, in generale, il rapporto con clienti e fornitori. Inoltre, possono considerarsi a rischio tutte le attività relative ai rapporti instaurati dalla Società con soggetti terzi e ai rapporti infragruppo.

Si deve però tenere presente che requisiti per il riconoscimento della responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono l'interesse e il vantaggio della società: la responsabilità è esclusa in tutti i casi in cui la commissione del reato sia finalizzata al perseguimento di un interesse o di un vantaggio personale.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o

nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);

- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti, collaboratori e partner commerciali;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza, diretta od indiretta, ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge, e comunque di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni, altre utilità o di autoveicoli;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a reimmettere prodotti di mercato, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

I Destinatari del Modello hanno inoltre l'obbligo di rispettare le seguenti specifiche regole:

- identificare le controparti commerciali, verificandone l'identità a mezzo di documenti, dati e informazioni di fonte affidabile;
- raccogliere informazioni sulle controparti commerciali sufficienti per comprendere pienamente la natura delle attività svolte;
- verificare, sulla base della “**Procedura di valutazione fornitori**” G-F-001, l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, con cui la Società in precedenza non abbia mai intrattenuto alcun rapporto, anche sulla base degli indicatori di anomalia forniti dalla normativa in materia di antiriciclaggio;

- monitorare, con riferimento a fornitori e partner commerciali con cui la Società abbia già intrattenuto rapporti, la sussistenza dei requisiti di affidabilità e trasparenza;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata, acquisendo specifiche informazioni sulla sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- evitare, per quanto possibile, di intrattenere rapporti commerciali con soggetti terzi che, in considerazione della sede in cui operano (Paesi *off shore*) o del tipo di attività svolte, presentino concreti rischi di impiego di capitali illeciti;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria, derivanti da rapporti continuativi con soggetti terzi, devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i Fornitori, i Clienti e gli altri Partner commerciali devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con Fornitori, Clienti e Partner commerciali, questi ultimi devono dichiarare:
 - di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - di impegnarsi al rispetto del Decreto;
 - se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE “H”

Criminalità informatica

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: “*(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)*. – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater* e 635-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-*quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa o tacita dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Per quanto attiene alla responsabilità da reato dell'ente, è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetti comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompa o le impedisca.

La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione, diffusione e Installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies)

La norma sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Anche in questo caso, ai sensi del Decreto si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti contemplati all'articolo precedente, se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Per i reati di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., il Decreto prevede a carico dell'Ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, e, infine, la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parole chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

All'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché la sanzione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e quella del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde c.d. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento ovvero produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché la sanzione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e quella del divieto di pubblicizzare beni o servizi

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Il Decreto prevede, per il caso di responsabilità per questa fattispecie da parte di un Ente, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alla sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto prevede, per il caso di commissione di questa fattispecie da parte di un Ente, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alla sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito in L. 18 novembre 2019, n. 133)

La norma sanziona colui che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

In caso di condanna per tale reato, l'Ente potrà incorrere in una sanzione pecuniaria sino a 400 quote e nelle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di CPM alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, tutti i Destinatari devono seguire i seguenti standard di controllo volti a garantire un sistema di gestione della sicurezza informatica; in particolare:

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- devono comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Su questi punti, vi è da rilevare che CPM si è dotata di un dettagliato Documento Programmatico della Sicurezza, in cui sono state indicate tutte le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi (fisici o informatici) ai dati che sono trattati dall'azienda: a quelle misure (in quanto compatibili con l'aspetto dell'accesso e della sicurezza della rete informatica), la Parte Speciale fa rinvio, rendendole parte integrante anche del presente Modello.

Lo stesso documento, individua dettagliatamente, tra l'altro, i compiti e le prerogative del Titolare, dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento dei dati.

CPM ha inoltre nominato, al suo interno, un Amministratore di Sistema che, anche eventualmente avvalendosi dell'ausilio di società di consulenza esterna, svolge tra l'altro i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e manutenzione degli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati di cui CPM è Titolare, garantendo la sicurezza del trattamento dei dati stessi effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la sicurezza del sistema informatico latamente inteso;
- adozione delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 34 del Codice della Privacy;
- custodia e conservazione dei supporti utilizzati per le copie dei dati;
- adozione delle modalità tecniche di ripristino dei dati in caso di accidentale distruzione o alterazione;
- adozione delle modalità di distruzione dei supporti removibili non più utilizzati, nei quali siano state memorizzate le copie di "back up" contenenti dati sensibili o giudiziari, o il loro riutilizzo in modo che i dati precedentemente memorizzati non siano in alcun modo ricostruibili;
- assegnazione delle credenziali di autenticazione ad ogni incaricato, avendo cura di non riutilizzare le stesse credenziali per altri incaricati, anche se in tempi diversi;
- disattivazione delle credenziali in caso di loro mancato utilizzo per oltre sei mesi o in caso di revoca di incarichi assegnati;
- eventuale interazione con l'Autorità Garante, in caso di richiesta di informazioni ovvero in caso di effettuazione di controlli o accessi da parte di quest'ultima;
- tempestiva informazione al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile del trattamento interessato, di ogni questione rilevante ai fini di legge;

- adeguata istruzione del personale incaricato del trattamento dei dati sull'utilizzo degli strumenti informatici, sia hardware che software, affinché non venga mai pregiudicata la sicurezza dei dati o delle copie di sicurezza.

Quanto alla **certa identificazione** dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, CPM ha da tempo adottato norme generali (anch'esse analiticamente indicate dal Documento Programmatico della Sicurezza) circa l'impiego di appositi codici identificativi ("**credenziali di autenticazione**") abbinati a **password**.

La **password**:

- deve essere ideata dall'utente ed essere nota solo a quest'ultimo;
- deve essere individuata in base a specifiche regole indicate puntualmente nel Documento Programmatico della Sicurezza (numero minimo di caratteri, esclusione di dati ricollegabili all'utente ecc.);
- deve essere modificata ogni semestre;
- deve essere conservata su supporto cartaceo ed in busta chiusa;
- non deve essere rivelata ad alcun collega né a terze persone;
- non deve essere rivelata neppure al personale tecnico che debba procedere alla manutenzione del pc.

Per evitare intrusioni momentanee, ciascun utente ha facoltà di attivare una **password di screensaver**, che si inserisca nel caso di temporaneo allontanamento dell'utente dal pc acceso.

Da un punto di vista telematico, invece, CPM previene intrusioni di terzi nella propria rete (c.d. *spyware*) anche con apposito **software antiintrusione**.

CPM ha incaricato l'Amministratore di Sistema di vigilare sul rispetto delle norme di condotta sin qui indicate, con **controlli sia casuali sia periodici**, anche sulla regolare tenuta delle password e sul loro regolare aggiornamento.

PARTE SPECIALE "I"

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RILEVANTI (25 OCTIES 1 DEL DECRETO)

Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n.184, intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, ha ampliato l’elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell’ente.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CPM S.p.A. i seguenti reati:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale reato è integrato quando un soggetto, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La fattispecie si applica inoltre qualora si falsifichino o alterino gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero si possiedano, cedano o acquisiscano tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché si eseguano ordini di pagamento per il tramite degli stessi.

Per tale reato l’ente risponde con una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il reato è applicabile qualora un soggetto, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati.

Per tale reato la sanzione pecuniaria è fino a 500 quote.

Frode informatica nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri un ingiusto profitto con altrui danno.

In questa fattispecie, la sanzione pecuniaria è fino a 500 quote.

2. AREE DI RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività dei soggetti che hanno accesso, nell'ambito delle loro competenze aziendali, agli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività delittuose nell'interesse o a vantaggio di CPM alle seguenti attività:

- gestione delle carte di credito aziendali;
- amministrazione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della società;
- accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti collegati alla contabilità sociale o, comunque, a strumenti di pagamento diversi dal contante.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Coerentemente con i principi societari di cui alla parte generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e delle regole di comportamento adottati dalla società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- i flussi finanziari di C.P.M. S.p.A., sia in entrata che in uscita, sono costantemente monitorati e tracciati;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza, veridicità e trasparenza contabile;
- la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche tramite il supporto di professionisti esterni;

- mensilmente viene eseguita attività di riconciliazione con la banca di riferimento al fine di verificare che le entrate e le uscite coincidano.

PARTE SPECIALE “J”

Delitti contro l'industria ed il commercio

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO)

Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 l'elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell'ente è stato nuovamente ampliato.

La legge, intitolata “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nel d.lgs. 231/01 i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-nonies.

Questo, in particolare, il testo del nuovo articolo 25-bis.1: “*(Delitti contro l'industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2*”.

Questo, invece, il testo del nuovo articolo 25- nonies: “*(Delitti in materia di violazione del diritto di autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive e previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge numero 633 del 1941*”.

Si deve poi aggiungere che la stessa legge ha modificato anche l'art. 25-bis del decreto, aggiungendo, alle fattispecie rilevanti alla stregua di quella norma, anche gli articoli 473 e 474 c.p.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme citate, limitando la trattazione ai reati, direttamente o indirettamente, ritenuti sensibili in relazione all'attività svolta dalla Società..

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vi sia un'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'esercizio di violenza sulle cose – che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione – o l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici,

raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza sleale.

Per tale reato l'Ente risponde con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

La condotta, per avere rilevanza, deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.

Per tale reato l'Ente risponde con una sanzione pecuniaria fino a 800 quote, nonché con l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura quando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocimento all'industria nazionale.

Per tale reato l'Ente risponde con una sanzione pecuniaria fino a 800 quote, nonché con l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

Per tale reato l'Ente risponde con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

Per tale reato l'Ente risponde con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonchè qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

Per tale reato l'Ente risponde con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di attività svolte da CPM S.p.A. consente di verificare l'esistenza di un rischio certamente limitato di commissione dei citati delitti.

L'attività principale di CPM S.p.A. (consistente, si ribadisce, principalmente nella costruzione e nella vendita di cuscinetti volventi speciali) comporta, da un lato, che la Società intrattenga rapporti con Clienti e Fornitori e, dall'altro, che svolga la propria attività in una situazione concorrenziale rispetto agli altri esercenti il medesimo oggetto sociale.

CPM, tuttavia, non partecipa a gare per l'acquisizione di lavori o attività e, dunque, non si trova in alcuna delle situazioni tipiche nelle quali è astrattamente configurabile il rischio di illecita concorrenza attraverso forme di indebita pressione o minaccia.

Va, altresì, sottolineato che, nell'esercizio dell'attività, CPM non utilizza apparecchiature, strumentazioni e sostanze sottoposte a un titolo di proprietà industriale di proprietà esclusiva di terzi; è, quindi, esclusa la possibilità di commissione dell'illecito di cui all'art. 517-ter c.p. (usurpazione di titoli di diritto industriale).

Ad ogni buon conto, nonostante i rischi di commissione di illeciti relativi alla presente Parte Speciale risultino alquanto ridotti, CPM ritiene comunque necessario adottare alcune regole generali di comportamento, onde evitare che possano determinarsi anche solo le condizioni astratte per la commissione di taluno degli illeciti considerati. In particolare, CPM ritiene doveroso richiamare tutti i Destinatari del Modello sui fondamentali punti di seguito indicati.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da CPM S.p.A., senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione di CPM S.p.A.;
- nell'esercizio dell'attività aziendale possono essere impiegati solo loghi, insegne, marchi e simili che siano quelli indicati ed approvati da CPM S.p.A.

Il primo principio di condotta è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita, è considerata da CPM S.p.A. un elemento decisivo della propria attività aziendale; pertanto, CPM S.p.A. ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano determinate e gestite a livello centralizzato.

È quindi fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di esercitare l'attività aziendale a condizioni e modalità differenti rispetto a quelle stabilite da CPM S.p.A., di adottare autonomamente iniziative promozionali o di effettuare tipologie di servizi non previste.

Quanto al secondo principio di condotta, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di CPM S.p.A. sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.

Anche se l'eventuale controversia è particolare o locale (a titolo esemplificativo, riguarda solo un Cliente o un singolo Fornitore), è fatto espresso divieto ai Destinatari di volta in volta interessati di gestire autonomamente il confronto o la controversia in corso.

Al contrario, è fatto obbligo a quei soggetti di comunicare la controversia all'Organismo di Vigilanza e di astenersi da ogni iniziativa che non sia deliberata dall'Organismo stesso.

Il terzo principio di condotta è volto alla prevenzione di eventuali illeciti tra quelli relativi all'impiego dei segni distintivi.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di impiegare altri segni distintivi rispetto a quello ufficiale di CPM S.p.A. ed è, parallelamente, espressamente fatto obbligo agli

stessi di impiegare sempre, nell'esercizio di ogni aspetto dell'attività commerciale, in via esclusiva i segni distintivi di CPM S.p.A..

PARTE SPECIALE “K”

1. Delitti contro l'attività giudiziaria L'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-decies, secondo cui *“in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”*.

L'articolo 377-bis c.p. sanziona l'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando, con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

2. AREE A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'ente fossero chiamati dall'autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Nel caso in cui CPM S.p.A. o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

CPM S.p.A. assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

CPM S.p.A., anzi, indica come espresso obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

CPM S.p.A. tutela la riservatezza del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla società la circostanza di un'eventuale

convocazione o di un'avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio negativo dell'azienda il fatto del dirigente e/o dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti dell'azienda o di un suo esponente, CPM S.p.A. provvederà ad individuare, tra i propri dirigenti, un soggetto responsabile del procedimento, cui competeranno l'apertura e la tenuta di un apposito fascicolo in cui saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro), nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, CPM S.p.A. investirà immediatamente della questione un legale di fiducia, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà prontamente informato l'Organismo di Vigilanza, cui sarà altresì indicata l'identità del soggetto incaricato della tenuta del fascicolo e del difensore di fiducia.

È fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

PARTE SPECIALE “L”

Reati ambientali

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 - UNDECIES DEL DECRETO)

Dal 16 agosto 2011, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista anche per alcuni reati ambientali, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Si tratta di una norma attesa da lungo, dal momento che già la legge 4 giugno 2010, n. 96 (“*Comunitaria 2009*”) all'art. 19, delegava il Governo a recepire entro nove mesi dalla sua entrata in vigore – e dunque entro il 9 aprile 2011 – le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate in tali direttive;
- b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dal d.lgs. 231/01.

Per effetto dell'introduzione di questa fattispecie, quindi, non solo gli individui, ma anche le società e le aziende sono chiamate a rispondere penalmente per danneggiamenti degli habitat naturali, per l'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, per le emissioni non a norma di legge, per la mancata tutela di specie animali e vegetali a rischio.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme richiamate dall'art. 25 *undecies*, limitando come di consueto la trattazione ai reati, direttamente o indirettamente, ritenuti sensibili in relazione all'attività svolta dalla Società.

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Per tale reato, all'Ente è applicabile la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, nonché una sanzione interdittiva per un periodo non superiore a un anno.

Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale che, alternativamente, può essere costituito da: a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; b) alterazione dell'equilibrio di un

ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Per tale reato, all'Ente è applicabile la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote, nonché le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 9 del Decreto.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

L'articolo 452-quinquies prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, oppure dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale: in tali casi, la sanzione per l'Ente è solo pecuniaria e va da 200 a 500 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

L'Ente risponde di tale illecito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal codice penale, la Società risponde con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000.

Sanzioni penali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie richiamate puniscono lo scarico abusivo di acque reflue industriali contenenti sostanze inquinanti al di là dei limiti consentiti dalla legge, nonché lo scarico di sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ovvero nelle acque del mare.

Le sanzioni previste per questo tipo di illeciti sono sia quelle pecuniarie (fino ad un massimo di 300 quote) che quelle interdittive (per una durata fino a sei mesi).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 d.lgs. 152/06)

La fattispecie in esame punisce l'effettuazione di attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, nonché la realizzazione e la gestione abusiva (*id est*: in assenza delle necessarie autorizzazioni) di una discarica, l'effettuazione di attività non autorizzate di

miscelazione di rifiuti e, infine, la realizzazione di depositi temporanei, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi.

Anche in questo caso, le sanzioni previste per la società sono sia di tipo pecuniario che interdittivo: si va fino ad un massimo di 300 quote e, in ordine alle misure interdittive, fino ad un massimo di sei mesi.

Mancata bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 d.lgs. 152/06)

La fattispecie punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto di intervento approvato dall'autorità competente. Allo stesso modo è punito il responsabile dell'azienda, qualora non abbia provveduto all'autorità il progetto di intervento per la bonifica dei luoghi.

La sanzione per la società è, nel caso di specie, solo pecuniaria (fino a 250 quote).

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 d.lgs. 152/06).

La fattispecie punisce l'attività di trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o l'indicazione, nel formulario stesso, di dati incompleti o inesatti, nonché la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti attraverso false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La stessa fattispecie sanziona altresì l'utilizzo di certificati falsi, in qualunque dei suoi contenuti, durante la fase di trasporto dei rifiuti.

La sanzione per le società e, in questo caso, quella pecuniaria (da 150 a 250 quote).

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 d.lgs. 152/06)

La fattispecie punisce chiunque organizza o effettua un'attività di spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi della normativa vigente.

Anche in questo caso, la sanzione per le società è pecuniaria (da 150 a 250 quote).

Attività organizzata e finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p.)

E' la fattispecie più frequentemente applicata in tema di reati ambientali. Essa punisce chiunque cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni o attraverso la predisposizione di mezzi e di attività continuative ed organizzate.

Si tratta di una fattispecie che, per la sua particolare ampiezza, si estende a qualsiasi tipo di attività illecita concernente la gestione dei rifiuti, pericolosi e non.

Il quadro sanzionatorio introdotto dal presente Decreto prevede pene pecuniarie da 300 a 500 quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata massima di sei mesi per la gestione di rifiuti non pericolosi, mentre, nel caso in cui l'attività illecita riguardi rifiuti ad alta radioattività, la pena pecuniaria va da 400 a 800 quote.

Se poi si accerta che l'Ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica altresì l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7 e 8 d.lgs. 152/06)

La fattispecie punisce chiunque fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti, nonché l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti o l'omissione della compilazione della scheda prevista ai fini del controllo sulla tracciabilità.

Essa, inoltre, punisce l'uso, durante il trasporto dei rifiuti, di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

La sanzione per le Società è solo pecuniaria (fino a 300 quote).

Mancato controllo sulla entità delle emissioni (art. 279 comma 5 d.lgs. 152/06)

La fattispecie punisce chiunque viola, nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limite di emissioni o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione o dalle normative, determinando in tal modo anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

La sanzione per le Società è pecuniaria, non eccedente le 250 quote.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (legge 549/93, art. 3)

La fattispecie punisce la violazione delle norme concernenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione e l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente.

La sanzione è fino a 250 quote per le Società.

Inquinamento doloso dell'ambiente (art. 8 commi 1 e 2 d.lgs. 202/07).

La fattispecie sanziona chiunque contravviene in maniera dolosa al divieto di versare in mare sostanze inquinanti o causa lo sversamento di tali sostanze da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché da parte dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave.

Le sanzioni per le società vanno fino a 300 quote per le sanzioni pecuniarie e fino ad un massimo di sei mesi per quelle interdittive; se, peraltro, si accerta che l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di agevolare la commissione dei predetti reati, la sanzione è quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inquinamento colposo dell'ambiente (art. 9 commi 1 e 2 d.lgs. 202/07).

La fattispecie sanziona chiunque contravviene in maniera colposa al divieto di versare in mare sostanze inquinanti o causa lo sversamento di tali sostanze da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché da parte dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave.

Le sanzioni per le Società sono fino ad un massimo di 250 quote per le quelle pecuniarie e fino ad un massimo di sei mesi per quelle interdittive.

2. POLITICA AZIENDALE IN MATERIA AMBIENTALE

CPM è particolarmente attenta alla tutela dell'ambiente ed ha da tempo codificato i principi generali e le procedure cui intende conformarsi per garantire il rispetto della disciplina di settore.

La Società, infatti, considera la tutela dell'ambiente non solo un obbligo di legge, ma un dovere civico e morale, per garantire il benessere della comunità territoriale nonché di tutti i dipendenti.

Al riguardo, è bene precisare che la Società non ha come oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti né si occupa di smaltire i rifiuti da essa prodotti nell'esercizio dell'attività sociale.

L'attività di smaltimento dei rifiuti generati dall'attività, infatti, è affidata a ditte esterne specializzate, munite delle prescritte autorizzazioni di legge, sulla base di contratti di servizi all'uopo sottoscritti.

I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività industriale, quindi, vengono solo temporaneamente stoccati all'interno delle unità operative della Società, per poi essere affidate alle predette ditte esterne, che curano integralmente la procedura di smaltimento (dalla fase del trasporto nei siti fino a quella della lavorazione e/o trasformazione).

3. AREE DI RISCHIO

Pertanto, l'unica attività potenzialmente a rischio per la Società riguarda il temporaneo stoccaggio interno dei rifiuti prodotti, in attesa che gli stessi vengano prelevati e portati via dalle ditte incaricate, attraverso i propri automezzi.

Con riferimento a quest'attività, la Società ha dettato specifiche procedure per garantire che lo stoccaggio avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle disposizioni di legge e che non determini in alcun modo la dispersione di rifiuti nell'ambiente circostante.

4. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

In particolare, CPM S.p.A. ha elaborato delle linee guida per le modalità di stoccaggio e gestione in ordine alle varie tipologie di rifiuti prodotti nei differenti insediamenti industriali, con la compartecipazione dell'Ufficio HSE e dei relativi Capi Reparto.

Tali linee guida, che qui si intendono integralmente richiamate, prevedono una continua e costante cooperazione e comunicazione tra gli addetti dell'Ufficio Acquisti ed i Capi Reparto: questi ultimi hanno la competenza e la responsabilità in ordine all'attuazione delle procedure di stoccaggio e di smaltimento nelle Aree di loro rispettiva competenza, ed hanno altresì l'onere di comunicare all'Ufficio Acquisti l'attività di volta in volta effettuata, per una corretta annotazione, da parte dell'Ufficio stesso, nel relativo registro rifiuti.

Le stesse linee guida, inoltre, contengono una analitica descrizione e distinzione delle varie tipologie di rifiuto prodotte in ciascuna delle aree industriali, ciascuno dei quali identificato attraverso il relativo CER.

Per ciascuna tipologia di rifiuto, quindi, le linee guida contengono una analitica descrizione delle modalità operative di stoccaggio e di smaltimento, che assicuri il pieno rispetto della normativa vigente.

Oltre alle linee guida, la Società ha inoltre elaborato un documento di sintesi nel quale sono evidenziate tutte le principali cautele e gli accorgimenti che ciascun addetto, funzionario o dipendente della Società, che si trovi a dover gestire prodotti da considerarsi "rifiuto" in base alla normativa vigente, è obbligato a rispettare.

Il documento di sintesi viene messo a disposizione di tutti i Dipendenti della Società e, comunque, di tutti coloro che si trovino a gestire i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'impresa, perché rispettino analiticamente le prescrizioni ivi contenute.

5. PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

CPM si è, peraltro, da sempre impegnata nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, CPM si impegna a:

- rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela dell'ambiente;
- promuovere e sostenere la propria politica di prevenzione dei rischi in esame a tutti i livelli aziendali, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- valorizzare la formazione e l'operato di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela dell'ambiente, conferendo alla specifica funzione aziendale

l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;

- valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- promuovere l'applicazione delle norme di tutela dell'ambiente anche mediante richiesta ad ogni dipendente di segnalare eventuali carenze o anomalie di funzionamento di strumenti di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni all'ambiente stesso, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

È fatto quindi obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia ambientale;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi disponibili e relativi alla tutela ambientale.

PARTE SPECIALE “M”

Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. LE TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 – DUODECIIES DEL DECRETO)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE ed ha introdotto sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*duodecies*, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell'Ente anche alla fattispecie di delitto prevista dall'art. 22 comma 12-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Inoltre, la Legge del 17 ottobre 2017 n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, ha inserito tra i reati presupposto quelli previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. sull'immigrazione.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, d.lgs. 286/1998)

Tale articolo punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato, se: (i) i lavoratori sono in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603-*bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato sia aggravato dal numero dei soggetti occupati, dalla loro minore età o dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

È prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. 286/1998).

Il Decreto prevede una sanzione per l'Ente da 400 a 1000 quote per il reato di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento ed effettuazione di attività dirette a favorire l'ingresso di soggetti clandestini nel territorio dello Stato.

Invece, per i fatti di favoreggiamento della permanenza di soggetti clandestini nel territorio dello Stato commessi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, è stata introdotta una sanzione che va da 100 a 200 quote.

In entrambi i casi è prescritta l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

2. AREE A RISCHIO E REGOLE DI CONDOTTA

L'area astrattamente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all'assunzione di personale straniero.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

Ai Destinatari è fatto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate negli articoli 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi:

- in caso di assunzione di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche, degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro, nonché della procedura aziendale G-O-016 (Selezione del personale per nuove assunzioni ed addestramento). Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- deve essere svolto un apposito controllo relativo alla presenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno: è necessario verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che i lavoratori provenienti da Paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, o nel caso di stipula di contratti di appalto, subappalto, è necessario assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, appaltatori, sub-appaltatori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Su qualsiasi operazione realizzata potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

PARTE SPECIALE “N”

Reati tributari

1. LE TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 – QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-quinquiesdecies (“Reati tributari”).

Tale articolo amplia l’elenco dei reati-presupposto, inserendovi:

- art. 2 D.lgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”);
- art. 3 D.lgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”);
- art. 8 D.lgs. 74/2000 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”);
- art. 10 D.lgs. 74/2000 (“Occultamento o distruzione di documenti contabili”);
- art. 11 D.lgs. 74/2000 (“Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”).

L’art. 25-quinquiesdecies è stato poi modificato ulteriormente dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, il quale ha previsto, da un lato, l’aggiunta del comma 1-*bis*, che prevede l’applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti degli Enti che, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, commettano uno dei reati di cui al D.lgs. 74/2000 e, dall’altro, un ulteriore aumento dei reati-presupposto.

Sono, ad oggi, ricompresi nell’elenco anche i reati previsti e puniti a:

- art. 4 D.lgs. 74/2000 (“Dichiarazione Infedele”);
- art. 5 D.lgs. 74/2000 (“Omessa dichiarazione”);
- art. 10 quater D.lgs. 74/2000 (“Indebita compensazione”).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Tale reato si configura mediante l’utilizzo di “fatture o di “altri documenti” che assumono rilevanza probatoria nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria quando gli stessi sono:

- registrati nelle scritture contabili obbligatorie (ovvero)
- detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, senza che sussista l’obbligo di allegare alla dichiarazione fiscale la documentazione giustificativa degli elementi fittizi.

Le fatture o i diversi documenti utilizzati possono riferirsi a:

- operazioni soggettivamente inesistenti (ad es. il fornitore indicato nella fattura non coincide con chi ha realmente effettuato la prestazione o venduto il bene);

- operazioni oggettivamente inesistenti (ad es. l'operazione indicata in fattura non è stata resa in tutto o in parte o è, anche parzialmente, differente rispetto a quella effettivamente resa o riporti i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale).

La finalità della norma è quella di sanzionare penalmente qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Si tratta di un reato dichiarativo che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che prescinde da una soglia minima di imposte evase.

All'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per la fattispecie prevista al comma 1, mentre, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, la sanzione pur arrivare fino a 400 quote.

In entrambi i casi sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) d), ed e).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

L'art. 3 D.lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Il reato si configura se sono raggiunte congiuntamente determinate soglie di punibilità, ovvero:

- se l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro;
- se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque a trentamila euro.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzato, alternativamente, mediante:

- operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, quali le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'utilizzo di un documento falso diverso da una fattura o dagli altri documenti inesistenti di cui all'art. 2 (ad es. un contratto, laddove non rappresenti l'unico documento probatorio previsto dalla normativa tributaria);
- altri mezzi fraudolenti ovvero le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di un obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà purché tali condotte siano idonee a ostacolare l'accertamento tributario e a trarre in inganno l'Amministrazione Finanziaria.

All'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e).

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

Il reato di “dichiarazione infedele” è commesso da chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore a euro 50.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro.

Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte.

Il *tempus commissi delicti* coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva.

All'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co., lett. c), d) ed e).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

L'Omessa dichiarazione è un delitto che punisce chiunque non presenti, pur essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto, con l'intento di evadere dette imposte, ma sono nel caso in cui l'imposta evasa sia superiore a cinquantamila euro, in merito a talune delle singole imposte.

Allo stesso modo, è punito chiunque non presenti la dichiarazione di sostituto d'imposta, essendovi obbligato, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinquantamila euro.

Il reato in esame si connota per essere un reato omissivo a consumazione istantanea, pertanto, è sufficiente che decorrano inutilmente novanta giorni dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla normativa tributaria.

All'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e).

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

La condotta materiale di tale reato consiste nell'emissione – come dice la stessa rubrica – di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi.

Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che il soggetto attivo non si sia limitato a predisporre il documento falso, ma lo abbia poi consegnato all'utilizzatore o all'intermediario, uscendo questo dalla sua sfera di disponibilità.

Il reato è integrato per il solo fatto dell'emissione della fattura o altro documento falsi, indipendentemente dall'uso che il destinatario poi ne faccia: dunque, sia che la fattura/documento sia effettivamente stata utilizzata (o meno) dal destinatario in dichiarazione dei redditi o IVA.

Inoltre, è sufficiente l'emissione di anche una sola fattura o altro documento falso, senza che sia necessaria la reiterazione della condotta illecita per dirsi il reato consumato.

La finalità della condotta è quella di permettere a terzi di evadere le imposte, contrariamente alla speculare fattispecie di utilizzazione di cui all'art. 2. Tuttavia, qualora il soggetto abbia emesso la fattura falsa ai fini del conseguimento da parte sua o di un terzo di un fine diverso da quello di evasione, ricorrono ugualmente gli estremi del reato qualora tale condotta sia, comunque, utile a procurare un indebito vantaggio fiscale.

Il reato è configurabile anche a titolo di tentativo, qualora il responsabile ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Per l'ipotesi prevista al comma 1, all'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. In quella prevista al comma 2-bis è, invece, applicabile la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

In entrambi i casi sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire ovvero rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Possono essere soggetti attivi del reato:

- il contribuente obbligato alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti;
- anche un soggetto diverso (ad es. il dipendente di una società che occulta le scritture contabili in assenza di un accordo criminoso con il soggetto obbligato alla tenuta dei libri contabili o con il soggetto che ne trarrà il vantaggio fiscale).

Presupposto materiale della previsione normativa è rappresentato dall'originaria esistenza dei documenti contabili; la loro omessa istituzione, quindi, rappresenta un mero illecito amministrativo.

Per "scritture contabili e documenti", si intendono tutte le scritture previste da norme di natura fiscale, nonché ogni altro documento per il quale è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione (ad es. originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, bollettari, schedari ecc.).

In ipotesi di tenuta con modalità elettronica delle scritture contabili e dei documenti, nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili all'Amministrazione finanziaria ed inoltre, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere contestato tale reato.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del reato, per "occultamento" si intende la condotta finalizzata a celare la contabilità con qualsiasi forma idonea a renderla irreperibile, allo scopo di non consentire l'esame documentale ai soggetti preposti all'azione ispettiva; per "distruzione" si intende l'eliminazione, soppressione o disfaccimento delle scritture, dei documenti o dei supporti elettronici, così da impedirne la semplice consultazione ovvero l'azione attraverso la quale la documentazione venga resa inservibile mediante abrasioni, cancellature e simili.

All'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e).

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)

La norma di cui all'art. 10-quater punisce chiunque non versa somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti ovvero inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Per crediti "non spettanti" deve intendersi crediti comunque esistenti in capo al contribuente anche se non ancora disponibili, mentre i crediti "inesistenti" sono quelli completamente inventati.

Il delitto si consuma nel momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato. Inoltre, in merito alla condotta, è necessario che il soggetto agente giustifichi l'omesso versamento di importi dovuti utilizzando in compensazione crediti non spettanti e/o inesistenti. Non sarebbe, infatti, sufficiente ad integrare il reato il mero mancato versamento.

All'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Tale reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o

compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Può essere soggetto attivo del reato chiunque sia qualificabile come debitore di imposta, nei confronti del quale l'Erario possa esercitare una pretesa fiscale per un ammontare superiore a cinquantamila euro.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità della condotta di sottrazione a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione, non dovendo peraltro quest'ultima essere stata necessariamente attivata. Il delitto ha infatti natura di reato di pericolo.

Con riguardo alle modalità di esecuzione del reato, "per alienazione simulata" deve intendersi qualsiasi trasferimento fittizio della proprietà, a titolo sia oneroso che gratuito, ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva.

Per "atto fraudolento" ogni atto giuridico o materiale che, sebbene formalmente lecito, presenti profili di artificiosità o di inganno tali da rendere inefficace la riscossione coattiva.

Il comma 2 dell'articolo, invece, punisce la falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, ossia quando siano ivi indicati elementi attivi per un ammontare superiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

È prevista una soglia di punibilità di cinquantamila euro che dovrà essere soddisfatta sia con riferimento agli elementi attivi sia agli elementi passivi indicati in modo mendace

All'ente è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e).

2. AREE DI RISCHIO

Alla luce delle fattispecie e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività d'impresa di CPM S.p.A. ha rilevato l'esistenza di un teorico rischio di commissione dei reati tributari descritti.

Invero, CPM è una società che intrattiene molteplici rapporti commerciali sia di vendita del proprio prodotto sia di fornitura con diverse aziende esterne, che forniscono materie prime, componenti essenziali per la realizzazione dei cuscinetti, materiali di consumo nonché una serie di servizi strumentali e di consulenza professionale (etc.).

Alla luce del tipo di attività svolta da CPM S.p.A., che pone l'accento sulla gestione dei rapporti commerciali con Clienti e Fornitori, si ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti sia da individuarsi nelle seguenti specifiche aree di rischio dirette e indirette:

- A) Progetto di bilancio, informazione societaria e predisposizione attestazioni inerenti al bilancio di esercizio e altri documenti societari;
- B) Operazioni societarie di natura straordinaria / delibere in materia di investimenti e spese;
- C) Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi;
- D) Gestione delle vendite ai Clienti dei beni prodotti in seno alla Società;
- E) Gestione di sponsorizzazioni e oblazioni / gestione delle relazioni esterne, attività promozionali e pubblicitarie;
- F) Rapporti con Autorità di Vigilanza / Invio di segnalazioni periodiche.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso **obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto** in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri.

4. ANALISI DELLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

4.1 Predisposizioni del bilancio e di altri documenti societari nonché informazione societaria

Nell'ambito dell'attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti societari nonché di informazione, assumono diverse figure di delittuose individuate dall'art. 25 quinquiesdecies.

In particolare, si potrebbe configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in tutto o in parte, tutte le volte in cui CPM si avvale di fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate o sovradimensionate, e quindi artificialmente precostituisca costi non sostenuti per abbattere l'imponibile ai fini dell'imposta sui redditi e l'imposta a debito ai fini Iva.

Ancora, il reato si configura anche nell'ipotesi di inesistenza "soggettiva", ovvero di diversità tra soggetto che ha effettuato l'operazione e quello che viene indicato in fattura.

Si potrebbe, poi, configurare l'ipotesi delittuosa della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici tutte le volte in cui CPM proceda a registrazioni contabili mendaci basate su operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente.

L'ipotesi di occultamento o distruzione di documenti contabili è, a sua volta, astrattamente configurabile qualora CPM dovesse rendere indisponibile agli organi verificatori le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, rilevanti anche fiscalmente, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affare o di consentire l'evasione a terzi.

Infine, CPM potrebbe realizzare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte qualora, con l'alienazione o il compimento di atti fraudolenti su beni aziendali, dovesse rendere di fatto inefficace la procedura di riscossione dell'Amministrazione Finanziaria delle imposte dirette, dell'IVA e delle ritenute operate, anche tramite indebita compensazione.

4.2 Operazioni straordinarie in materia societaria / delibere in materia di investimenti e spese

CPM si attiene ai principi generali di trasparenza espositiva e contabile nell'ambito della progettazione e della realizzazione di qualsiasi operazione di tipo straordinario. Ciascuna delle Funzioni interessate è consapevole della necessità di uniformarsi ai principi contabili previsti dalla normativa di riferimento.

Con specifico riferimento ai rischi penali diretti e indiretti discendenti dalla gestione di operazioni di questo tipo, con i quali i Destinatari devono confrontarsi nello svolgimento di tali attività, si richiamano quelli menzionati al paragrafo precedente con riferimento ai rischi di dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4.3 Gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi

Lo svolgimento di attività di acquisto di beni e servizi, il cui potere, nell'ambito della realtà di CPM, è conferito all'Amministratore Delegato/Direttore Generale (se non altro entro certi limiti di spesa), comporta un rischio teorico di commissione di reati tributari.

Invero, potrebbe essere teorico interesse della Società accordarsi con il Fornitore affinché egli emetta fatture false ovvero sovradimensionate, al fine di poter dichiarare di aver sostenuto costi per un valore in tutto o in parte diverso da quello effettivamente sborsato; costi che andranno, nella dichiarazione dei redditi e Iva, ad abbattere l'imponibile e, pertanto, a ridimensionare l'imposta dovuta dalla Società.

Il medesimo risultato può essere ottenuto mediante l'utilizzo da parte della Società di fatture false, oggettivamente e soggettivamente, da lei stessa artatamente costituite ad hoc.

4.4 Gestione dei rapporti commerciali con Clienti

Nella gestione dei rapporti commerciali con i Clienti – il cui potere è attribuito, nella realtà di CPM, al Vice Direttore Generale /Direttore Commerciale –, si annida un rischio di commissione di reati tributari.

Invero, è ben possibile che sia interesse della società emettere fatture per importi inferiori rispetto all'effettivo valore dell'attività svolta, in modo da poter inserire in dichiarazione dei redditi e Iva, ricavi più bassi, determinando un valore imponibile inferiore; una simile condotta consegue ad un previo accordo con i Clienti su metodi alternativi di pagamento del restante valore dell'attività svolta.

Inoltre, potrebbe accadere che la Società emetta fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altra società di evadere le imposte, eventualmente dietro il pagamento di un prezzo.

4.5 Gestione di sponsorizzazioni e oblazioni / gestione delle relazioni esterne, attività promozionali e pubblicitarie

La partecipazione ad attività di sponsorizzazione rappresenta, nell'esperienza generale, una delle attività maggiormente a rischio di commissione di reati, sia tributari (diffuse sono le ipotesi di sovrapproduzione legate a questo tipo di attività) che di altro genere (le fatture ricevute per attività di sponsorizzazione vengono diffusamente impiegate anche per occultare la effettiva causale della fuoriuscita di somme di denaro).

Concentrandosi sulle teoriche attività a rischio, si potrebbe configurare l'ipotesi delittuosa della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti tutte le volte in cui, nelle dichiarazioni annuali, confluiscono fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate o sovrastimate, e quindi si precostituiscono artificialmente costi non sostenibili per abbattere l'imponibile ai fini dell'imposta sui redditi e l'imposta a debito ai fini Iva. L'ipotesi delittuosa ai fini Iva si integra anche nel caso di inesistenza "soggettiva", ovvero di diversità tra soggetto che ha effettuato l'operazione e quello che viene indicato in fattura.

Si potrebbe configurare l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici tutte le volte in cui CPM proceda a registrazioni contabili mendaci basate su operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente. Ad esempio, proceda alla contabilizzazione di un costo mai sostenuto e senza avere la fattura di acquisto oppure ometta la rilevazione contabile di una fattura di vendita regolarmente emessa. L'ipotesi delittuosa si configura anche nel caso di non corretta classificazione contabile di un costo o di un ricavo al fine, ad esempio, di sfruttare regimi fiscali di tassazione agevolata.

4.6 Rapporti con Autorità di Vigilanza / Invio di segnalazioni periodiche

Con riferimento a tale area di rischio, si rileva che la commissione di reati tributari potrebbe essere prodromica e strumentale alla commissione di eventuali condotte corruttive da attuarsi in occasione di ispezioni e verifiche condotte dalle Autorità di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, mediante l'indicazione di costi per il pagamento di prestazioni e/o incarichi professionali non realmente ricevuti, potrebbero essere create riserve di denaro poi utilizzabili per porre in essere l'eventuale condotta corruttiva.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI DI CPM S.P.A.

Al fine di mitigare i rischi di cui sopra, CPM ha posto in essere una serie di accorgimenti, di seguito brevemente richiamati:

- propensione al tracciamento dei pagamenti in uscita e in entrata, mediante l'utilizzo dell'e-banking, al fine di consentire un controllo circa la

corrispondenza tra le fatture ricevute ed emesse e gli importi transitati sul conto corrente della società;

- con riferimento ai pagamenti in contanti o tramite assegni, CPM ha predisposto un'apposita procedura, che prevede un meccanismo di autorizzazioni e di conservazione della documentazione presso l'ufficio contabile;
- individua di responsabili che curino i rapporti con le Pubbliche Autorità;
- impone, nel caso di visite ispettive, la massima collaborazione e trasparenza da parte di tutte le funzioni coinvolte e prevede la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di riferire all'OdV in merito allo svolgimento dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- ha introdotto una specifica procedura in tema di sponsorizzazioni.

PARTE SPECIALE “O”

Contrabbando

1. LE TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 – SEXIESDECIES DEL DECRETO)

Il D.lgs. 75/2020 ha esteso ulteriormente la responsabilità amministrativa da reato degli Enti ricomprendendo nel novero dei reati presupposto anche le fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 43/1973.

Tutte le fattispecie di contrabbando puniscono, in linea generale, l'evasione dei diritti di confine previsti dalla vigente normativa doganale di importazione e/o esportazione e tutelano il diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei diritti di confine (i quali, ai sensi dell'art. 34 T.U., includono i dazi all'importazione e all'esportazione, i prelievi ed altre imposizioni alle importazioni o alle esportazioni previsti da regolamenti comunitari, i diritti di monopolio nonché le sovrainposte di confine ed altre imposte in favore dello Stato).

In relazione a detti reati, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a duecento quote e, nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 Euro, fino a quattrocento quote. Accanto alle sanzioni pecuniarie, per i reati di contrabbando il legislatore ha previsto anche l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001 e dunque il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con riferimento alla specifica realtà di C.P.M., si considerano i rischi relativi ai delitti di contrabbando in esportazione e assume particolare rilievo l'ipotesi residuale di contrabbando prevista e punita dall'art. 292, D.P.R. 43/1973, rubricata “Altre ipotesi di contrabbando”.

Trattasi di una norma di chiusura che punisce chiunque sottrae, con comportamenti diversi da quelli descritti nelle norme precedenti, le merci al pagamento dei diritti doganali.

2. AREE DI RISCHIO

In relazione alla categoria di reati in esame, le aree ritenute a rischio sono le seguenti:

- gestione del processo di acquisto di beni sottoposti a diritti doganali o di confine;
- gestione del processo di vendita e di commercializzazione;
- attività logistica;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane per le attività di import/export anche attraverso soggetti terzi;

- gestione dei rapporti con la P.A.;
- gestione delle ispezioni;
- gestione dei rapporti con i vettori e trasportatori.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

I Destinatari del modello devono operare nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

- rispetto delle procedure interne inerenti all'importazione/esportazione di merci;
- tracciabilità e verifica sull'effettività dello scambio;
- verifica della correttezza della documentazione attestante la provenienza e l'autenticità del prodotto;
- verifica delle merci in ingresso e in uscita.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Inoltre, gli stessi Destinatari devono:

- procedere alla classificazione delle merci sulla base dei codici doganali;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne il pagamento;
- selezionare spedizionieri o trasportatori sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale;
- consegnare documentazione veritiera e completa all'Agenzia delle Dogane;
- fornire informazioni e documentazioni allo spedizioniere che siano corrispondenti al vero;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo nonché delle attività di controllo svolte.

CODICE ETICO

1. INTRODUZIONE

2. PRINCIPI GENERALI

3. CRITERI DI CONDOTTA

SEZIONE I: CRITERI DI CONDOTTA GENERALI

SEZIONE II: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

SEZIONE III: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

SEZIONE IV: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ

1. INTRODUZIONE

1.1. Che cos'è il Codice Etico

Il Codice Etico esprime l'insieme dei doveri e delle responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali in genere (collettivamente “**Attività Aziendali**”) della società. I destinatari del Codice Etico sono la Società, i collaboratori della Società, i liberi professionisti, i consulenti e i partners d'affari e comunque tutti quei soggetti che operano sotto la direzione e vigilanza della Società, nonché gli azionisti della Società stessa (tutti tali soggetti, collettivamente, i “**Destinatari**”).

I principi e le norme di comportamento del Codice Etico arricchiscono i processi decisionali, la formazione professionale ed orientano i comportamenti della Società; tali norme e principi sono vincolanti per i Destinatari.

Il Codice Etico si compone:

- di principi generali sulle relazioni tra la Società ed i Destinatari, tra i Destinatari al loro interno, e nei rapporti con gli Interlocutori Esterni; tali principi definiscono i valori di riferimento nelle Attività Aziendali della Società;
- di criteri di condotta che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali la Società ed i Destinatari sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- di meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

1.2. Adozione del Codice Etico nell'Ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e di prevedere una responsabilità etica dei Destinatari, ha adottato il presente Codice Etico.

La Società richiede ai principali fornitori e clienti della Società una condotta in linea con i principi esposti nel presente Codice Etico.

L'approvazione del Codice Etico avviene nell'ambito della adozione, da parte della società, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, di cui il Codice Etico è parte integrante.

1.3 Rispetto delle norme

La Società e tutti i Destinatari si impegnano a rispettare (a) tutte le leggi e le norme vigenti, (b) il Codice Etico e del Modello e (c) i regolamenti interni di volta in volta applicabili (collettivamente, le “*Norme*”).

Qualsiasi comportamento posto in violazione delle Norme, cui possa conseguire un rischio di coinvolgimento della Società, deve essere immediatamente interrotto e comunicato all’OdV.

1.4. Un approccio cooperativo e di trasparenza

La Società aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia e di trasparenza (a) tra la Società ed i Destinatari, (b) tra i Destinatari al loro interno, e (c) nei rapporti con gli interlocutori esterni della Società, questi ultimi definiti quali le categorie di individui, gruppi, associazioni o istituzioni private e pubbliche, ivi inclusi, senza limitazione, clienti e fornitori, il cui apporto in termini commerciali, amministrativi e finanziari in genere è richiesto per realizzare l’oggetto sociale della Società o che hanno comunque un interesse o un ruolo in gioco nel suo perseguimento (“*Interlocutori Esterni*”).

1.5. Comportamenti non etici

Nella condotta degli affari aziendali, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la Società, tra la stessa ed i Destinatari, tra i Destinatari al loro interno e con gli interlocutori esterni della Società; non sono etici, e favoriscono l’assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della Società, i comportamenti di chiunque cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

1.6. Il valore della reputazione e dei doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale: (a) all’esterno favorisce la fedeltà dei clienti, l’attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l’affidabilità verso i creditori e l’efficacia nei rapporti con gli Interlocutori Esterni; (b) all’interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni tra i Destinatari e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell’autorità.

Il Codice Etico è uno degli elementi propedeutici alla buona reputazione della Società e se ne propone pertanto la sua effettiva osservanza come uno dei termini essenziali di paragone in base ai quali giudicare la reputazione della Società stessa.

1.7. Il Valore della Reciprocità

Questo Codice è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno. La Società richiede perciò che ciascuno dei Destinatari e degli Interlocutori Esterni agisca secondo principi e regole ispirate ad un'analogia idea di condotta etica.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari e con gli interlocutori esterni, incluse i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni, la Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

2.2. Riservatezza

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e fermi comunque i limiti di legge. I Destinatari sono inoltre tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

2.3. Relazioni con gli azionisti

In CPM S.p.A., l'azionista riveste un ruolo di primaria importanza.

Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, egli necessita di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

La Società crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole e promuove la parità di informazione; la Società si adopera, inoltre, affinché le *performance* economico-finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali.

2.4. Valore delle risorse

La Società si impegna a valorizzare le proprie risorse necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in funzione di tale scopo la Società

promuove il valore delle risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

2.5. Equità dell'Autorità

Nei rapporti contrattuali ed organizzativi che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche all'interno della Società, ovvero tra la Società ed i terzi Destinatari (Fornitori, Clienti, Partners commerciali), chiunque si trovi in posizione gerarchicamente superiore si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso. In particolare, la Società garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

2.6. Integrità morale della persona

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei Destinatari, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri; non sono pertanto in alcun modo tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

2.7. Trasparenza e completezza delle informazioni

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, corrette, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli interlocutori, di qualsivoglia genere, siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli. Nella formulazione dei rapporti contrattuali, la Società ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

2.8. Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti; la Società si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

2.9. Correttezza ed equità nella gestione dei rapporti contrattuali

È da evitare che chiunque operi in nome e per conto della Società cerchi di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisi, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

2.10. Qualità dei servizi e dei prodotti

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, ed in tal senso la Società indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

2.11. Concorrenza leale

La Società intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante e si impegna a denunciare agli organi competenti, mediante strumenti di *reporting* adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato.

2.12. Responsabilità verso la collettività

La Società è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed in tal senso opera attraverso un rigoroso programma di autocontrollo e di rispetto del Codice Etico.

2.13. Utilizzo delle risorse finanziarie

La Società richiede a tutti i soggetti che utilizzino risorse finanziarie della Società stessa di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza e ad informare, quando necessario o ragionevolmente opportuno, l'Organismo di Vigilanza sull'uso di esse.

3. CRITERI DI CONDOTTA

Sezione I - Criteri di condotta generali

3.1. Trattamento delle informazioni

Qualsiasi informazione afferente l'attività aziendale, i Destinatari e gli interlocutori esterni, deve essere trattata nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati.

3.2. Regali, Omaggi e Benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo, omaggio o beneficio che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società ed in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma, che non ammette deroghe, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che, per regalo, si intende qualsiasi tipo di beneficio. In ogni caso, la Società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I Destinatari che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede, se lo ritiene necessario, a far notificare al mittente la politica della Società in materia.

3.3. Comunicazione all'esterno

La comunicazione della Società verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione ed in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi; ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività.

SEZIONE II - CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

3.4. Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati; le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.5. Gestione del personale

Con riferimento alla gestione del personale, trovano, senza pregiudizio per la applicazione delle regole generali poste dal presente Codice Etico, i seguenti principi:

- a) la Società evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei collaboratori, nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come, in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori e/o su considerazioni di merito;
- b) nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della *privacy*, la Società opera per impedire forme di nepotismo;
- c) i responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori; in quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione, da parte dei responsabili, dei punti di forza e di debolezza del collaboratore, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata;
- d) la Società mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale;
- e) ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro;
- f) costituisce abuso della posizione di autorità richiedere come atto dovuto al collaboratore subordinato prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico;
- g) l'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali; il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.

3.6. Sicurezza e salute

La Società si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e, per realizzare tale obiettivo, si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; la Società, inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento dei rischi, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

3.7. Tutela della privacy

La *privacy* dei collaboratori è tutelata adottando *standard* che specificano le informazioni che la Società richiede ai Destinatari e le relative modalità di trattamento e conservazione, essendo esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori. Tali *standard* prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della *privacy*; nel caso di trattamento di dati sensibili la Società adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

Nel trattamento dei dati personali relativi a collaboratori, clienti e fornitori, la Società garantisce il rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

3.8. Integrità e tutela della persona

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona; per questo motivo, essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il collaboratore della Società che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, può segnalare l'accaduto al diretto responsabile, che riferirà all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'effettiva violazione del Codice Etico. Le disparità, non motivate dalle ragioni di cui sopra, non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

3.9. Doveri dei Collaboratori

Senza pregiudizio per l'osservanza della generalità delle regole contenute nel presente Codice Etico, i doveri dei collaboratori della Società si conformano ai seguenti principi:

- a) il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste;
- b) i collaboratori della Società sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni; a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni: (i) svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti anche attraverso i familiari, (ii) curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso fornitori, (iii) accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società;
- c) nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile;
- d) il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire in conflitto di interessi con la Società;
- e) ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve (i) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie della Società di cui sia in possesso e (ii) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- f) la Società si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting*, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti;

SEZIONE III - CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

3.10. Stile di comportamento dei collaboratori

Lo stile di comportamento della Società e dei propri collaboratori nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

3.11. Controllo della qualità

La Società si impegna a garantire adeguati *standard* di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità percepita.

3.12. Coinvolgimento della clientela

La Società si impegna a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei Fornitori e dei Soci-Clienti, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi ed è cura della Società informare i clienti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno essere brevi.

SEZIONE IV - CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ

3.13. Contributi e sponsorizzazioni

La Società può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano respiro nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura.